



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

adottato ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

Adottato dal Consiglio di Amministrazione di Lucchini RS S.p.A.

in data 30 ottobre 2018

INDICE

PARTE GENERALE

1.	Premessa.....	5
1.1	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	5
1.2	Il regime di responsabilità amministrativa previsto per le persone giuridiche, le società e le associazioni	5
1.3	Reati previsti dal Decreto.....	7
1.4	L'adozione di un modello di organizzazione e di gestione quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa	7
2.	Adozione di un modello di organizzazione e gestione da parte di Lucchini RS S.p.A.	9
2.1	Obiettivi perseguiti da Lucchini RS S.p.A. con l'adozione di un modello di organizzazione e gestione	9
2.2	Finalità specifiche del Modello	9
2.3	I Destinatari	11
2.4	Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali relative alle diverse ipotesi di reato	12
2.5	Modifiche e integrazioni del Modello	13
2.6	Adozione del Modello da parte di Società controllate da Lucchini RS	14
2.7	Individuazione delle aree e processi aziendali a potenziale "rischio – reato" ...	15
2.8	I rapporti infragruppo	16
3.	L'Organismo di Vigilanza.....	17
3.1	Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.....	17
3.2	Identificazione dell'Organismo di Vigilanza, cause di (in)eleggibilità, decadenza e sospensione	18
3.3	Funzioni e poteri dell'O.d.V.	20
3.4	Segnalazioni all'O.d.V.....	22
3.5	Comunicazioni dell'O.d.V. nei confronti degli organi societari	23
3.6	Attività di verifica dell'O.d.V.....	24
4.	Formazione e informativa al personale.....	25
4.1	Formazione del personale.....	25
4.2	Informativa a collaboratori esterni e <i>partners</i>	25

4.3	Obblighi di collaboratori esterni e <i>partners</i>	26
5.	Sistema disciplinare	26
5.1	Funzioni del sistema disciplinare	26
5.2	Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti.....	27
5.3	Sanzioni nei confronti dei dirigenti	28
5.4	Sanzioni nei confronti degli Amministratori	29
5.5	Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni e <i>partners</i>	29
5.6	Trattamento delle segnalazioni.....	30
PARTE SPECIALE A REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CONTRO, L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.....		31
A.1	Descrizione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della Giustizia (articoli 24 - 25 del Decreto)	31
A.2	Norme di comportamento.....	40
A.3	Protocolli specifici	45
PARTE SPECIALE B - REATI SOCIETARI.....		46
B.1	Descrizione dei reati societari (articolo 25-ter del Decreto)	46
B.1.1	Falsità in comunicazioni e relazioni.....	46
B.1.2	Tutela penale del regolare funzionamento della Società	48
B.1.3	Tutela penale del capitale sociale	49
B.1.4	Tutela penale delle funzioni di vigilanza.....	50
B.1.5	Tutela penale dei reati di corruzione tra privati	50
B.2	Norme di comportamento	52
B.3	Protocolli specifici	56
PARTE SPECIALE C - REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO..		57
C.1	Descrizione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (articolo 25-septies del Decreto).....	57
C.2	Norme di comportamento.....	58

C.3	Protocolli specifici.....	59
PARTE SPECIALE D - REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME AMBIENTALI		
D.1	Descrizione dei reati commessi con violazione delle norme ambientali (articolo 25 - undecies del Decreto)	60
D.2	Norme di comportamento.....	69
D.3	Protocolli specifici.....	71
PARTE SPECIALE E - DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D' AUTORE		
E. 1	Descrizione dei delitti contro la fede pubblica, l'industria ed il commercio e in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 bis. 1 e art. 25 - novies del Decreto)	71
E. 2	Norme di comportamento	75
E. 3	Protocolli specifici	78
PARTE SPECIALE F - REATO DI AUTORICICLAGGIO.....		
F. 1	Descrizione del reato di autoriciclaggio (art. 25 - octies del Decreto)	78
F. 2	Norme di comportamento	81
F. 3	Protocolli specifici	82
PARTE SPECIALE G - MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....		
G. 1	Descrizione del reato di corruzione ex L.190/2012.....	82
G. 2	Norme di comportamento	83
G. 3	Le "Attività sensibili" ai fini della L. 190/2012.....	84
G. 4	Il sistema dei controlli.....	86
G. 5	Formazione.....	110
G. 6	Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigianza e tutela del Destinatario che segnala illeciti.....	111
G. 7	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	113
G. 8	Obblighi di trasparenza.....	113
ALLEGATI: A, B, C,D, E, F, G, H		114

PARTE GENERALE

1. Premessa

Lucchini RS S.p.A. (di seguito “Lucchini RS” o la “Società”) con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa delle società ha inteso adottare un proprio Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo (di seguito “Modello”) ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito “D.Lgs. 231/2001” o “Decreto”). Inoltre, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/2012 (di seguito “L. 190/2012”), la Società ha introdotto e implementato misure organizzative e gestionali di prevenzione della corruzione, estendendo l’ambito di applicazione del Modello ai reati considerati dalla Legge n. 190/2012 (a tal proposito, si rinvia alla Parte Speciale “Misure di Prevenzione della Corruzione”). Lucchini RS nella predisposizione del presente Modello si è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e da ultimo aggiornate a marzo 2014 ed approvate dal Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014. Inoltre la Società ha tenuto in considerazione delle “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” elaborate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Determina 1134/2017 e del Piano Nazionale Anticorruzione 2017.

1.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.2 Il regime di responsabilità amministrativa previsto per le persone giuridiche, le società e le associazioni

In attuazione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle Persone Giuridiche, alle quali l’Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

L'introduzione della Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche rappresenta una delle più significative riforme che, in attuazione degli impegni assunti a livello comunitario e internazionale, hanno interessato l'ordinamento italiano.

La necessità di tutelare e garantire la sicurezza del Mercato che ha assunto ormai le caratteristiche di un mercato globale, che supera i confini e i particolarismi dei singoli Stati, nonché la trasformazione degli assetti organizzativi dell'impresa, ha spinto la comunità internazionale, da un lato, a cercare di creare un sistema sanzionatorio omogeneo delle condotte illecite, dall'altro, a individuare specifiche responsabilità in capo alle imprese che, vere protagoniste dei traffici internazionali, hanno assunto strutture sempre più complesse per dimensioni e organizzazione.

Il coinvolgimento delle Persone Giuridiche, sia nella politica di prevenzione, sia nella responsabilità per le condotte dei singoli soggetti facenti parte della loro organizzazione, appare, infatti, una tappa necessaria per garantire una generale correttezza ed eticità del Mercato.

Il decreto *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito, gli **“Enti”**) qualora determinati reati ed illeciti amministrativi, specificamente individuati dal Decreto o da normative che lo richiamano, siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da (i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (di seguito, i **“Soggetti Apicali”**), o (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.

Tale responsabilità amministrativa dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto e, per espressa previsione dell'articolo 8 del Decreto, è autonoma rispetto a quella dell'autore del reato.

La previsione di una responsabilità amministrativa degli Enti discendente da reato è finalizzata a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali, espressamente individuati a livello legislativo in conformità al principio di legalità, le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica che abbiano tratto vantaggio dalla commissione degli stessi.

1.3 Reati previsti dal Decreto

I reati attualmente rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente sono quelli contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del Decreto - Concussione, induzione indebita a dare promettere utilità e corruzione) e contro il suo patrimonio (art. 24); i reati di criminalità informatica (art. 24 bis), i delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); quelli in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis); i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1), i reati societari (art. 25-ter); il reato di corruzione tra privati (art. 25 ter lett. s-bis); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25-quater); i reati di mutilazioni femminili (art. 25-quater.1); i reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies); i reati di market abuse (art. 25-sexies) ed i relativi illeciti amministrativi (artt. 187-bis, 187-ter, come richiamati dall'art. 187-quinquies TUF); i reati cosiddetti "transnazionali" (ex art. 10, L. 146 del 16 marzo 2006 tra cui i reati di associazione a delinquere, di associazione a delinquere di tipo mafioso, etc.), i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies) ed i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di autoriciclaggio (art. 25-octies), i reati in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies), il reato relativo all'induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies), i reati ambientali (art. 25 - undecies), il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies), i reati di istigazione al razzismo e alla xenofobia (art.25 terdecies).

1.4 L'adozione di un modello di organizzazione e di gestione quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

Il Decreto prevede, all'articolo 6, che gli Enti non debbano rispondere del reato commesso nel loro interesse o vantaggio da uno dei Soggetti Apicali qualora siano in grado di provare:

- (i) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) di aver affidato ad un proprio organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;
- (iii) che la commissione del reato da parte dei Soggetti Apicali si è verificata solo a seguito dell'elusione fraudolenta del predisposto modello di organizzazione e gestione; e

- (iv) che la commissione del reato non è stata conseguente ad una omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto, nell'ipotesi in cui il reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia commesso da una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione volto alla prevenzione dei reati della specie di quello verificatosi ha, di per sé, efficacia esimente da responsabilità per l'Ente.

Ai sensi degli articoli 12 e 17 del Decreto l'adozione di un Modello di organizzazione e di gestione rileva, oltre che come possibile esimente per l'Ente dalla responsabilità amministrativa, anche ai fini della riduzione della sanzione pecuniaria e della inapplicabilità delle sanzioni interdittive, purché esso sia adottato in un momento anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e risulti idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di quelli verificatesi.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 del Decreto, il modello di organizzazione e gestione di un Ente deve:

- (i) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- (ii) stabilire procedure volte a prevenire la commissione dei reati, cui dovranno conformarsi i soggetti in posizione apicale nell'assunzione e attuazione delle decisioni dell'Ente;
- (iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire che si verifichino situazioni atte a favorire la commissione di reati, quali tipicamente la creazione di fondi occulti;
- (iv) prevedere obblighi di informazione dei vari settori aziendali nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento del modello; e
- (v) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni del modello, in modo da garantirne l'efficace attuazione.

I Modelli di organizzazione e gestione consistono pertanto in un insieme di regole procedurali volte alla prevenzione dei reati ed in una serie di misure di comunicazione delle intervenute violazioni alle individuate procedure. Il modello adottato deve quindi prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività dell'Ente nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni in cui vi è il rischio di commissione di un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

2. Adozione di un modello di organizzazione e gestione da parte di Lucchini RS S.p.A.

2.1 Obiettivi perseguiti da Lucchini RS S.p.A. con l'adozione di un modello di organizzazione e gestione

Lucchini RS – al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione dei propri affari e nello svolgimento delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle società controllate, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto di procedere all'attuazione di un modello di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Decreto (di seguito, il "**Modello**").

2.2 Finalità specifiche del Modello

Scopo del presente Modello è l'adozione di un sistema strutturato e organico di regole comportamentali e di controllo al fine di presidiare al meglio i rischi di reato ipoteticamente rilevanti per la Società, da compiersi anche in via preventiva, che consenta di impedire la commissione, nell'interesse o a vantaggio di Lucchini RS, delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle aree nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto (di seguito, le "**Aree a Rischio**") e la previsione di specifiche procedure per le attività concernenti tali aree, il Modello intende:

- (i) consentire a Lucchini RS, grazie ad una attività di monitoraggio delle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati per i quali il Decreto prevede una responsabilità amministrativa degli Enti;
- (ii) determinare, in tutti coloro che operano in nome o per conto di Lucchini RS nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter dare luogo ad una responsabilità di natura amministrativa in capo a detta società, ove essi commettano nell'interesse o a vantaggio della stessa i reati contemplati dal Decreto;

- (iii) ribadire che le condotte costituenti i reati di cui al Decreto sono fortemente condannate da Lucchini RS, anche ove poste in essere nel suo interesse o a suo vantaggio, in quanto contrarie, oltre che a disposizioni di legge, anche ai principi etico - sociali a cui Lucchini RS ispira la propria attività.

Per il conseguimento delle suddette finalità, Lucchini RS ha compiuto in primo luogo un'attività di mappatura delle attività a rischio (di seguito indicate).

Tale attività ha preso avvio dall'analisi della documentazione disponibile.

Sulla scorta delle informazioni risultanti dai medesimi documenti si è proceduto ad effettuare interviste ai responsabili di Funzione, al fine di individuare con puntualità i rischi di reato ipoteticamente ravvisabili nelle singole aree di attività, nonché i presidi già esistenti atti a mitigare i predetti rischi. Le interviste sono state altresì finalizzate ad avviare il processo di sensibilizzazione dei Responsabili rispetto alle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001, alle attività di adeguamento della Società al predetto Decreto, all'importanza del rispetto delle procedure e delle regole interne adottate dalla Società per la prevenzione dei reati.

A seguito dei predetti incontri sono stati redatti dei *verbali* in cui sono riportati i profili di rischio rilevati in ogni Funzione.

Con particolare riferimento alle tematiche inerenti la salute e sicurezza sul lavoro e protezione dell'ambiente, a seguito del processo di riorganizzazione societaria che ha interessato la Società con il conferimento del comparto industriale/produttivo alla controllata Lucchini Industries S.r.l., è stata raccolta la documentazione di analisi dei rischi disponibile e intervistati i referenti aziendali competenti in materia di sicurezza sul lavoro ed ambiente (in particolare Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP, Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, condiviso da entrambe le società Lucchini RS e Lucchini Industries) al fine di:

- supportarli nell'auto-valutare le attività di *risk assessment* e gli altri adempimenti posti in essere dalla Società;
- descrivere i ruoli, le responsabilità e le attività attribuiti agli attori coinvolti nell'ambito della sicurezza e protezione dell'Ambiente.

Al fine della gestione degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro e protezione dell' Ambiente, Lucchini RS utilizza i servizi forniti dalla controllata Lucchini Industries, nell'ambito del contratto di servizi.

A seguito delle suddette analisi, Lucchini RS reputa necessario compiere quanto segue:

- (i) stabilire modalità di documentazione delle attività inerenti alle Aree a Rischio che consentano una verifica *ex post* di tali attività;
- (ii) definire le competenze dei soggetti operanti nelle Aree a Rischio, in ottemperanza al principio della separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo;
- (iii) definire i poteri autorizzativi dei Soggetti Apicali in modo coerente con le responsabilità ad essi assegnate;
- (iv) attribuire ad un organo di controllo (per un maggior dettaglio sul suddetto organo di controllo - Organismo di Vigilanza - si rimanda al capitolo 3) specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello e di aggiornamento del medesimo; e
- (v) svolgere attività di sensibilizzazione e di diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite con il Modello.

2.3 Destinatari

Il presente Modello è indirizzato a tutto il personale – anche assunto successivamente all'adozione del Modello – di Lucchini RS, in particolare, a quanti svolgano le attività identificate a rischio. Le prescrizioni del presente Modello devono pertanto essere rispettate sia dal personale dirigente – anche assunto successivamente all'adozione del Modello – che svolge funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione e controllo, nonché da tutti i lavoratori sottoposti a qualsiasi titolo alla direzione o alla vigilanza dei medesimi dirigenti, di seguito “Destinatari”. Il presente Modello è altresì indirizzato verso quanti operano su mandato o per conto della Società, nonché a coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati a Lucchini RS agiscono sotto la direzione o vigilanza dei vertici aziendali.

Lucchini RS richiede pertanto, tramite la previsione di apposite clausole contrattuali (di cui all'allegato G del presente documento), a tutti i Collaboratori ed i Consulenti il rispetto del Modello relativamente alle aree di attività, nonché il rispetto delle previsioni di cui al Codice Etico.

La Società richiede ai Fornitori ed ai Partner il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici adottati, attraverso la documentata presa visione del Codice Etico di Lucchini RS. Infine, per quanto non siano ricompresi tra i soggetti che comportano la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto, il presente Modello si rivolge anche ai sindaci della Società.

L'insieme dei Destinatari così definiti è tenuto a rispettare, con la massima diligenza, le disposizioni contenute nel Modello e nei suoi protocolli di attuazione.

2.4 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali relative alle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello è composto da una Parte Generale, che contiene i principi e le regole generali del Modello e da una Parte Speciale, che costituisce il cuore del Modello ed è suddivisa in 7 sezioni.

La Parte Generale descrive il quadro normativo di riferimento del Modello, individua i destinatari e definisce la finalità e la struttura. Detta, inoltre, le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza, le regole che presiedono l'aggiornamento del Modello, il sistema disciplinare, gli obblighi di comunicazione e diffusione del Modello e la formazione del personale.

La Parte Speciale si occupa invece di individuare le fattispecie di reato che debbono essere prevenute, e le attività "sensibili" (quelle cioè dove è teoricamente possibile la commissione del reato). A questo proposito, la Società ha individuato sei categorie di reati che possono rilevare (i Reati):

- i reati contro la Pubblica Amministrazione
- i reati di corruzione previsti dalla L. 190/2012
- i reati societari
- i reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- I reati commessi con violazione delle norme ambientali
- I delitti contro la fede pubblica, l'industria e il commercio e in materia di violazione del diritto di autore
- i reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di autoriciclaggio

Per ciascuna tipologia di reato, la Parte Speciale contiene una breve descrizione delle fattispecie penali e le norme di comportamento che devono guidare i Destinatari del Modello nella gestione delle attività aziendali.

Al presente Modello sono inoltre allegati i protocolli di prevenzione in cui sono indicate le regole di organizzazione e controllo da adottare al fine di prevenire condotte illecite.

Per quanto, invece, concerne i reati di criminalità informatica (art. 24 bis), il falso numerario (art. 25-bis), i reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater), le pratiche mutilative (art. 25-quater.1), i delitti contro la libertà individuale (art. 25-quinquies), i reati cosiddetti "transnazionali" (art. 10 L. 146/2006), i reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25 sexies); il reato relativo all'induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies), i reati di istigazione al razzismo e alla xenofobia (art. 25 terdecies), si è ritenuto remoto il rischio della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della medesima Lucchini RS e avuto riguardo all'attuale operatività della Società. Nondimeno, è parso esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello, comprensivo dei suoi allegati, sia nel Codice Etico, ove si vincolano, tra gli altri, gli esponenti aziendali di Lucchini RS ed i collaboratori, fornitori e prestatori di servizi, al rispetto dei valori di tutela della personalità individuale, correttezza, moralità, dignità ed uguaglianza nonché rispetto delle leggi.

2.5 Modifiche e integrazioni del Modello

In conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto, ai sensi del quale il Modello costituisce un atto adottato "dall'organo dirigente" dell'Ente, Lucchini RS attribuisce al proprio Consiglio di Amministrazione il potere di adottare, sulla base anche di indicazioni e proposte provenienti dall'O.d.V., modifiche al Modello e di adottare integrazioni dello stesso con ulteriori Parti Speciali, relative ad altre tipologie di reato che, per effetto di intervenute modifiche normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto e per le quali si reputi sussistente un rischio di commissione nell'interesse o a vantaggio di Lucchini RS.

Nel corso del processo di aggiornamento del Modello, Lucchini RS ha provveduto a valutare l'adeguatezza del proprio Codice Etico, al fine di recepire e formalizzare i principi e le regole etico-comportamentali ed adeguarlo alle specifiche esigenze espresse dal Decreto e all'attività aziendale.

2.5.1 Risk Assessment - Aggiornamento del Modello

Il processo di riorganizzazione societaria e i cambiamenti che hanno interessato la struttura organizzativa della Società, rispetto a quanto già considerato nel lavoro di *risk assessment* che aveva portato all'aggiornamento del Modello approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2016 e da ultimo in data 26 aprile 2018, al fine di adottare misure di prevenzione della corruzione, hanno richiesto un nuovo aggiornamento del Modello della Società. Il processo di

adeguamento ai fini della definizione del Modello è stato effettuato tenendo conto dei dettami del D.Lgs. 231/2001 e delle Linee Guide elaborate sul tema da Confindustria. A tal fine, si è provveduto ad un'attività di riverifica delle attività "sensibili" in passato rilevate, al censimento dei profili di rischio rispetto alle stesse, nonché alla valutazione dell'efficienza dei sistemi interni di controllo rispetto alle condotte illecite rilevanti.

Sulla scorta delle informazioni raccolte, si è quindi proceduto, mediante l'effettuazione di interviste con il coinvolgimento diretto del *management* aziendale, a verificare l'attualità della mappatura precedentemente effettuata e ad aggiornarla rispetto alle ipotesi di reato prima non contemplate.

Sono state identificate le aree a rischio di commissione dei predetti reati e degli illeciti amministrativi nonché quelle strumentali, intendendosi rispettivamente le aree di attività il cui svolgimento può dare direttamente realizzazione alla commissione di una delle richiamate condotte illecite e le aree in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le *condizioni, le occasioni o i mezzi* per la commissione delle medesime condotte.

A seguito dell'attività di *risk assessment*, le Parti speciali del Modello sono state aggiornate.

2.6 Adozione del Modello da parte di Società controllate da Lucchini RS

Ciascuna Società del Gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del D.Lgs. 231/2001, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di predisposizione e revisione del proprio Modello Organizzativo. L'adozione da parte di ogni Società del Gruppo di un proprio autonomo Modello consente alle stesse di elaborare un modello realmente calibrato sulla propria realtà organizzativa e gestionale confermando l'autonomia della singola Società nell'ambito del Gruppo.

Solo ciascuna Società può infatti realizzare la puntuale ed efficace ricognizione e gestione dei rischi di possibile commissione di reato, necessaria affinché al modello sia riconosciuta l'efficacia esimente di cui all'art. 6 del Decreto. Ciascuna Società controllata istituisce un autonomo e indipendente Organismo di Vigilanza con il compito primario di vigilare sull'attuazione del Modello secondo le procedure in esso descritte e sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto.

Il Modello di Lucchini RS rappresenta il punto di riferimento per la definizione dei modelli di organizzazione delle Società controllate, direttamente e indirettamente, con particolare riguardo ai principi definiti nello stesso. Resta ferma l'individuazione, da parte di ciascuna Società controllata, delle attività sensibili e dei protocolli specifici in ragione delle peculiarità della propria realtà aziendale. Tutte le modifiche e integrazioni al Modello di Lucchini RS devono essere

tempestivamente comunicate alle Società controllate affinché, nell'ambito della richiamata autonomia, valutino l'eventuale opportunità di adeguamento dei rispettivi Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo.

Le Società di diritto estero, controllate direttamente o indirettamente da Lucchini RS, adottano il Codice Etico di Gruppo, nel rispetto delle peculiarità della normativa locale.

2.7. Individuazione delle aree e processi aziendali a potenziale “rischio – reato”

Conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 lett. a) D.Lgs. 231/01 si riportano le aree di attività e i processi aziendali individuabili come a “rischio – reato” (a seguito dalle attività di “mappatura delle attività a rischio”, descritte al precedente paragrafo 2.5.1.) ovvero nel cui ambito potrebbero essere presenti rischi potenziali di commissione di reato:

- (i) Gestione dei rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione nel corso di:
 - visite ispettive;
 - attività commerciali;
 - richieste di licenze, autorizzazioni, omologazioni;
- (ii) gestione dei flussi monetari e finanziari e dei rimborsi spese;
- (iii) selezione e assunzione del personale;
- (iv) gestione di finanziamenti pubblici;
- (v) gestione omaggi regalie e sponsorizzazioni, contributi;
- (vi) approvvigionamenti di beni, servizi e consulenze;
- (vii) predisposizione del bilancio e dei relativi allegati;
- (viii) gestione delle applicazioni software, infrastrutture e risorse informatiche;
- (ix) gestione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute nel luogo di lavoro;
- (x) gestione degli adempimenti in materia ambientale;
- (xi) gestione agenti;
- (xii) gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, etc), dei contratti con parti correlate, gestione partecipazioni (italiane ed estere) e operazioni infragruppo.

L'analisi dell'attività aziendale ha consentito inoltre di individuare le seguenti aree di rischio in relazione ai reati di corruzione previsti dalla L. 190/2012:

- *Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, etc.) a tutti i livelli (centrali, regionali, locali);*
- *Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione;*
- *Gestione degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi;*
- *Gestione contenziosi giudiziari, arbitrali e/o gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari;*
- *Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori;*
- *Gestione delle consulenze;*
- *Gestione delle sponsorizzazioni e contributi;*
- *Gestione delle partecipazioni (italiane e estere);*
- *Selezione e assunzione del personale, inclusa quella del personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, e gestione del sistema premiante;*
- *Gestione delle risorse finanziarie e operazioni infragruppo.*

2.8 I rapporti infragruppo

Qualora nell'ambito del Gruppo, la Società presti in favore di società appartenenti al Gruppo, ovvero riceva dalle stesse, servizi che possono interessare le attività sensibili di cui alle successive Parti Speciali, ciascuna prestazione deve essere disciplinata da un contratto scritto, che deve essere comunicato all'Organismo di Vigilanza della Società. Il contratto di servizio disciplina le condizioni, i criteri e le modalità dell'erogazione del servizio, nonché i criteri di fatturazione del medesimo.

Detti contratti inoltre devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Codice Etico e del D. Lgs. 231/2001.

L'O.d.V. della Capogruppo, inoltre, provvederà ad assicurarsi che le attività di servizi svolte dalle società appartenenti al Gruppo siano in linea con il Codice Etico di Gruppo e con il Modello Organizzativo 231 della Società.

3. L'Organismo di Vigilanza

3.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 condiziona l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente all'istituzione di un Organismo interno all'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e che ne curi l'aggiornamento.

Dalla lettera della medesima norma, nonché dalle richiamate Linee Guida emesse da Confindustria, emerge che l'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche "O.d.V." o "Organismo") deve possedere caratteristiche tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, tale "struttura" deve essere necessariamente caratterizzata da:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

Quanto alla prima espressione (autonomia e indipendenza) è necessario che sia garantita all'O.d.V. l'indipendenza gerarchica e che i suoi componenti non siano direttamente coinvolti in attività gestionali che risultino oggetto del controllo da parte del medesimo Organismo. Detta indipendenza gerarchica deve peraltro essere garantita anche mediante l'inserimento dell'O.d.V. quale unità di staff in posizione elevata nell'organizzazione societaria. L'attività di reporting dell'O.d.V. sarà pertanto indirizzata al vertice aziendale oltre che al Collegio Sindacale.

Inoltre, nell'individuazione dei componenti dell'O.d.V., si impone la necessaria ricerca tra quanti possano assicurare - sotto un profilo sia oggettivo sia soggettivo - una piena autonomia sia nell'espletamento dell'attività propria dell'Organismo che nelle decisioni da adottare.

Per quanto attiene al requisito della professionalità, è necessario che l'O.d.V. sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Quanto, infine, alla continuità di azione, l'O.d.V. dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicurarne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per i Destinatari del Modello.

Per quanto concerne la composizione dell'O.d.V., le Linee Guida di Confindustria suggeriscono diverse soluzioni, in ragione delle dimensioni e dell'operatività dell'ente: sono, pertanto, ritenute percorribili sia ipotesi di definizione di strutture appositamente create nell'ente, che l'attribuzione dei compiti dell'O.d.V. a organi già esistenti. Del pari, e sempre in ragione dei connotati della persona giuridica, possono presceglersi sia strutture a composizione collegiale che monosoggettiva. Infine, nell'enucleazione dei componenti dell'O.d.V., è possibile affidare detta qualifica a soggetti esterni, che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

3.2 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza, cause di (in)eleggibilità, decadenza e sospensione

In ottemperanza all'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto, e sulla base delle sopraindicate indicazioni, Lucchini RS individua l'O.d.V. in un organismo con composizione monocratica, tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

L'O.d.V. è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione; resta in carica per un periodo di 2 (due) anni e può essere rieletto al termine del mandato.

In occasione della nomina, il Consiglio di Amministrazione determina le adeguate risorse finanziarie annue di cui l'O.d.V. dispone e può riconoscere all'O.d.V. un emolumento.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Lucchini RS e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di ineleggibilità di seguito riportate; peraltro, al fine di tutelare l'autonomia e quindi di consentire un'azione concreta dell'Organismo di Vigilanza, la Società ha stabilito requisiti specifici di professionalità e onorabilità per i membri di tale organismo.

Ineleggibilità

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385: in particolare, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

Non possono inoltre essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- (i) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- (ii) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- (iv) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- (v) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal D.Lgs. 61/02;
- (vi) per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- (vii) per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- (viii) coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
- (ix) coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- (x) coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187- quater Decreto Legislativo n. 58/1998.

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dal numero 1 al numero 10, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Decadenza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui vengano a trovarsi successivamente alla loro nomina:

- (i) in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- (ii) condannati con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- (iii) nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.

Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- (i) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati dei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- (ii) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- (iii) l'applicazione di una misura cautelare personale;
- (iv) l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

3.3 Funzioni e poteri dell'O.d.V.

All'O.d.V. è affidato il compito di:

- (i) verificare, attraverso l'acquisizione di informazioni e di documenti rilevanti e la conduzione di ispezioni, l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari dello stesso individuati nelle singole Parti Speciali, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto per le quali sussiste un rischio di commissione nell'interesse o a vantaggio di Lucchini RS;

- (ii) elaborare ed attuare un programma di controllo, provvedendo alla stesura di un calendario delle relative attività;
- (iii) effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti, posti in essere nell'ambito delle Aree di Rischio;
- (iv) segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le accertate violazioni del Modello;
- (v) promuovere l'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti dei destinatari che non osservano le prescrizioni del Modello;
- (vi) verificare l'effettiva idoneità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- (vii) valutare la fondatezza delle segnalazioni di violazioni al Modello che le pervengono;
- (viii) assicurare il riservo sull'identità dei soggetti che comunicano possibili violazioni al Modello o la possibile commissione di un reato previsto dal Decreto nell'interesse o a vantaggio di Lucchini RS;
- (ix) assicurare che i soggetti che comunicano in buona fede possibili violazioni al Modello o la possibile commissione di un reato previsto dal Decreto non siano sottoposti ad alcuna forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione;
- (x) curare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali o ad intervenute modifiche legislative;
- (xi) condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento delle Aree a Rischio;
- (xii) assicurare adeguati flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
- (xiii) predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per le informazioni rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello, che adotti modalità tali da garantire la riservatezza del soggetto comunicante;
- (xiv) promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello a tutti i livelli della struttura aziendale di Lucchini RS;
- (xv) valutare, con cadenza annuale, la conoscenza da parte del personale delle disposizioni del Modello, mediante interviste a campione; e
- (xvi) fornire chiarimenti sul significato e su aspetti applicativi delle previsioni contenute nel Modello.

Nello svolgimento delle proprie attività di vigilanza e controllo l'O.d.V., senza la necessità di alcuna previa autorizzazione, avrà libero accesso presso tutte le strutture e uffici di Lucchini RS e delle altre società del Gruppo Lucchini RS e potrà interloquire con qualsiasi soggetto operante nelle suddette strutture ed uffici, al fine di ottenere ogni informazione o documento che esso ritenga rilevante.

Nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo, l'O.d.V. potrà avvalersi, in coordinamento con il responsabile della Direzione Risorse Umane, di ogni risorsa interna a Lucchini RS che, di volta in volta, si rendesse a tal fine necessaria, nonché, ove occorrente, di consulenti esterni per il compimento – sotto la propria responsabilità – delle attività indicate ai punti (i), (ii), (iii), (vi), (vii), (x), (xi), (xiii), (xiv), e (xv) del presente paragrafo.

Infine per lo svolgimento delle proprie funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa, che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni. L'Organismo di Vigilanza può tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedono il budget, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione della Società e l'Amministratore Delegato.

3.4 Segnalazioni all'O.d.V.

Mediante apposito sistema di comunicazione interna l'O.d.V. deve costantemente ricevere la documentazione e le comunicazioni previste dagli specifici protocolli allegati al presente Modello ed essere tempestivamente informato delle condotte poste in essere in violazione del Modello o che possono comunque assumere rilievo ai sensi del Decreto.

I Soggetti Apicali ed i dipendenti di Lucchini RS sono tenuti ad informare l'O.d.V. di ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a:

- norme comportamentali richiamate dal Codice Etico e dal presente Modello;
- principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate dai protocolli allegati al presente modello e dalle procedure aziendali rilevanti ai fini del Decreto.

Il dipendente che intenda segnalare la commissione di un reato previsto dal Decreto o la violazione del Modello può, alternativamente, contattare il proprio superiore gerarchico o l'O.d.V.

L'O.d.V., nella valutazione delle segnalazioni ricevute, potrà chiedere informazioni all'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione; l'O.d.V è tenuto a motivare per iscritto la

propria decisione ove, a seguito di accertamenti preventivi, reputi di non procedere ad una indagine interna sui fatti oggetto di segnalazione.

L'O.d.V. agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Lucchini RS o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'O.d.V. istituisce altresì un canale di comunicazione interna che garantisca, qualora la natura della segnalazione lo richieda, la confidenzialità di quanto segnalato, in modo anche da evitare atteggiamenti ritorsivi da parte dei vertici aziendali nei confronti del segnalante (*whistleblower protection*).

Segnalazioni anonime

Qualsiasi questione relativa a presunte violazioni di quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2001, dalle altre fonti di legge, dal Codice Etico e dal Modello deve essere sollevata direttamente all'O.d.V. Tale preoccupazione potrà essere sollevata in modo anonimo. Resta preferibile la segnalazione non anonima. I dipendenti che desiderano restare anonimi devono utilizzare la posta normale, o l'apposito modulo, scaricabile dal sito web della Società, o altri meccanismi sicuri, in quanto altri metodi di trasmissione potrebbero rivelare l'identità del mittente. I *Whistleblowers* anonimi sono comunque invitati a fornire informazioni sufficienti relative a un fatto o a una situazione per consentire un'indagine adeguata

L'O.d.V. deve inoltre essere tempestivamente informato di qualsiasi notizia proveniente, o di qualsiasi provvedimento emanato da pubbliche autorità, dalle quali si desuma lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di persone ignote, che potrebbero condurre ad una responsabilità amministrativa di Lucchini RS ai sensi del Decreto.

All'O.d.V. deve inoltre essere comunicato il sistema delle deleghe adottato da Lucchini RS.

3.5 Comunicazioni dell'O.d.V. nei confronti degli organi societari

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. L'O.d.V. riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale attraverso una

relazione scritta. In particolare, la relazione dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nel periodo di riferimento, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'O.d.V. dovrà, altresì, predisporre annualmente un "piano di attività" previste per l'anno successivo, in cui si individueranno le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi. L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'O.d.V. potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'O.d.V. è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

Gli incontri tra detti organi e l'O.d.V. devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'O.d.V. nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti.

3.6 Attività di verifica dell'O.d.V.

L' O.d.V. è tenuto:

- (i) a verificare costantemente l'efficacia delle procedure previste nelle Parti Speciali del presente Modello a prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto;
- (ii) a verificare i principali atti societari e i contratti di maggior rilevanza conclusi da Lucchini RS nell'esercizio delle attività concernenti le Aree a Rischio;
- (iii) ad analizzare nuovamente, con cadenza semestrale, tutte le segnalazioni ricevute nel corso del precedente semestre e per le quali, al tempo della loro ricezione, è stata già svolta una prima analisi; e
- (iv) a valutare, con cadenza annuale, la conoscenza da parte del personale delle disposizioni del Modello, mediante interviste a campione.

L'O.d.V. invierà al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale un rapporto annuale nel quale illustrerà le attività svolte e i risultati delle verifiche effettuate, indicherà le attività da intraprendere nell'anno successivo ed evidenzierà le eventuali manchevolezze del Modello adottato e le azioni da intraprendere per rimediare ad esse.

4. Formazione e informativa al personale

4.1 Formazione del personale

Il Modello, in ragione degli obblighi che ne derivano per il personale, entra a far parte a tutti gli effetti, contrattuali e di legge, dei regolamenti aziendali.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal responsabile della Direzione Risorse Umane in stretta cooperazione con l'O.d.V.

Il livello di formazione è caratterizzato da un diverso approccio e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello.

In particolare, Lucchini RS prevede l'erogazione di corsi che illustrino, secondo un approccio modulare:

- (i) il contesto normativo;
- (ii) il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Lucchini RS;
- (iii) l'Organismo di Vigilanza e la gestione del Modello nel continuo.

La Direzione Risorse Umane in stretta cooperazione con l'O.d.V. cura che il programma di formazione sia adeguato ed efficacemente attuato. Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

4.2 Informativa a collaboratori esterni e *partners*

Ai collaboratori esterni e ai *partners* saranno fornite specifiche informazioni sulle politiche e sulle procedure adottate da Lucchini RS ai sensi del presente Modello.

4.3 Obblighi di collaboratori esterni e *partners*

Nei contratti conclusi da Lucchini RS con i collaboratori esterni e i *partners* sarà previsto l'obbligo, per tali soggetti, di non porre in essere condotte in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tali da comportare la commissione, nell'interesse o a vantaggio di Lucchini RS, di un reato rilevanti ai sensi del Decreto; tali contratti dovranno inoltre prevedere la violazione di tale obbligo quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ove sia applicabile la legge italiana, o di analoga disposizione – ove esistente – ai sensi della diversa legge applicabile.

5. Sistema disciplinare

5.1 Funzioni del sistema disciplinare

L'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di violazione degli obblighi previsti dal Modello costituisce una condizione essenziale per l'efficiente attuazione del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni è conseguente alla violazione delle disposizioni del Modello e, come tale, è indipendente dall'effettiva commissione di un reato e dall'esito di un eventuale procedimento penale instaurato contro l'autore del comportamento censurabile: la finalità del presente sistema di sanzioni è, infatti, quella di indurre i soggetti che agiscono in nome o per conto di Lucchini RS ad operare nel rispetto del Modello. Le sanzioni disciplinari di seguito riportate saranno applicate anche in caso di violazione delle norme comportamentali indicate nel Codice Etico.

L'O.d.V., qualora rilevi nel corso delle sua attività di verifica e controllo una possibile violazione del Modello, darà impulso al procedimento disciplinare contro l'autore della potenziale infrazione.

L'accertamento dell'effettiva responsabilità derivante dalla violazione del Modello e del Codice Etico e l'irrogazione della relativa sanzione avranno luogo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, delle norme della contrattazione collettiva applicabile, della *privacy*, nonché della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

5.2 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

Le singole regole comportamentali previste dal presente Modello costituiscono "disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore" che, ai sensi dell'articolo 2104 c.c., ogni dipendente è tenuto ad osservare; il mancato rispetto del Modello da parte del lavoratore

costituisce, pertanto, inadempimento contrattuale, a fronte del quale il datore di lavoro può irrogare le sanzioni di natura disciplinare previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il CCNL Metalmeccanici in vigore, che disciplina il rapporto di lavoro tra Lucchini RS ed i suoi dipendenti, stabilisce all'articolo 8 – Sez. Quarta - Titolo VII Rapporti in azienda l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari a fronte di inadempimenti contrattuali:

- (i) richiamo verbale;
- (ii) ammonizione scritta;
- (iii) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- (iv) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- (v) licenziamento con preavviso; e
- (vi) licenziamento senza preavviso.

Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dall'articolo 8 del CCNL Metalmeccanici in vigore, prima della applicazione di una sanzione l'addebito sarà contestato per iscritto al lavoratore dipendente, il quale disporrà di un termine di 5 (cinque) giorni per presentare le sue difese e giustificazioni e che, a sua richiesta, dovrà essere sentito a difesa.

In particolare, eccezion fatta per il richiamo verbale, la comunicazione dell'addebito dovrà essere effettuata per iscritto e il provvedimento disciplinare non potrà essere comminato prima di cinque giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le proprie difese e giustificazioni per iscritto o richiedere di essere sentito a difesa, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o di un componente della rappresentanza sindacale unitaria. La comminazione del provvedimento sarà motivata e comunicata per iscritto.

Il lavoratore potrà impugnare in sede sindacale i provvedimenti di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) secondo quanto previsto in tema di vertenze dal CCNL applicabile. Il licenziamento disciplinare, con o senza preavviso, potrà essere impugnato ai sensi delle norme vigenti in materia.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e nel rispetto del principio di graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, si precisa che il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno determinati anche in relazione:

- alle intenzionalità e circostanze, attenuanti o aggravanti, del comportamento complessivo;
- alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro; e
- ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge.

Le sanzioni disciplinari previste ai punti (i) e (ii) sono comminate ai lavoratori dipendenti che, pur non operando in Aree a Rischio, violano le procedure previste dal Modello o adottano comportamenti non conformi al Modello.

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti (iii) e (iv) sono comminate ai lavoratori dipendenti che, operando in Aree a Rischio, adottano un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello dettate per la loro specifica area di attività.

La sanzione del licenziamento con preavviso è inflitta al dipendente che ponga in essere, nell'espletamento delle sue attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto; il licenziamento con preavviso è, inoltre, inflitto, a discrezione della Società, al dipendente che, a seguito dell'applicazione nei suoi confronti di due provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, compia nuovamente inosservanza delle prescrizioni dettate per la specifica Area a Rischio nella quale svolge la sua attività.

Il licenziamento senza preavviso è comminato al dipendente che ponga in essere, nell'espletamento delle sue attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico di Lucchini RS delle sanzioni amministrative derivante da reato previste dal Decreto.

Conformemente a quanto previsto dal CCNL Metalmeccanici in vigore, in presenza dei presupposti per il licenziamento senza preavviso, Lucchini RS potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di sei giorni.

5.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Il rispetto da parte dei dirigenti di Lucchini RS delle disposizioni e delle procedure organizzative previste dal Modello, così come l'adempimento dell'obbligo di far rispettare quanto previsto dal Modello stesso, costituiscono elementi fondamentali del rapporto sussistente tra essi e Lucchini RS. Ogni dirigente riceverà copia del Modello e sarà tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di espressa accettazione del suo contenuto.

In caso di accertata adozione, da parte di un dirigente, di un comportamento non conforme a quanto previsto dal Modello, o qualora sia provato che un dirigente abbia consentito a dipendenti a lui gerarchicamente subordinati di porre in essere condotte costituenti violazione del Modello, Lucchini RS applicherà nei confronti del responsabile la sanzione che riterrà più idonea, in ragione della

gravità della condotta del dirigente e sulla base di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali.

In particolare:

- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

Le suddette sanzioni saranno applicate conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.

5.4 Sanzioni nei confronti degli Amministratori

In caso di accertata violazione da parte di uno o più amministratori di Lucchini RS delle disposizioni e delle procedure organizzative previste dal Modello, ed in particolare nell'ipotesi di accertata commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto dal quale possa discendere una responsabilità amministrativa di Lucchini RS, l'O.d.V. informerà immediatamente il Collegio Sindacale e il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, i quali assumeranno le iniziative che riterranno opportune.

5.5 Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni e *partners*

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai *partners* di Lucchini RS in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello, e tale da comportare la commissione di un reato previsto dal Decreto nell'interesse o a vantaggio di Lucchini RS, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale, oltre alla richiesta di risarcimento di qualsiasi danno derivante a Lucchini RS.

5.6 Trattamento delle segnalazioni

La Società provvede a sanzionare ogni comportamento illecito, ascrivibile al personale della Società, che dovesse emergere a seguito di attività di verifica di segnalazioni condotte ai sensi della policy trattamento e disciplina delle segnalazioni (Whistleblowing) al fine di impedire eventuali condotte che violino il Codice Etico e/o il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e/o il Sistema Interno di Controllo della Società. Nel caso in cui dagli esiti della fase di istruttoria:

(i) emergano segnalazioni infondate e/o in evidente malafede, dette segnalazioni sono fonte di responsabilità del soggetto che effettua la segnalazione in sede disciplinare e l'O.d.V. propone le eventuali azioni da intraprendere nei confronti del dipendente;

(ii) si evidenzino presunti comportamenti illeciti o irregolari da parte di uno o più dipendenti della Società, l'O.d.V. inoltra le risultanze delle verifiche alla Funzione Risorse Umane. L'O.d.V. riceve periodicamente dalla Funzione Risorse Umane le valutazioni effettuate al riguardo.

Lucchini RS prenderà adeguati provvedimenti disciplinari, secondo quanto disposto dal Sistema Disciplinare, dalle procedure disciplinari in essere e dal Contratto Collettivo di Lavoro o dalle altre norme nazionali applicabili, nei confronti del personale che:

i) a seguito delle attività di verifica su segnalazioni, risulti responsabile della violazione di normative interne o esterne rilevanti ai fini delle segnalazioni attinenti a violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e del Sistema Interno di Controllo.

ii) ometta volutamente di rilevare o riportare eventuali violazioni o minacci o adotti ritorsioni contro altri che riportano eventuali violazioni.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno giungere sino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Lucchini

PARTE SPECIALE A
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

A.1 Descrizione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della Giustizia (articoli 24 - 25 del Decreto)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del Decreto.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per le iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse cui esse erano destinate; la condotta penalmente rilevante consiste nella distrazione, anche solo parziale, delle somme ottenute, senza che assuma pertanto alcun rilievo il fatto che l'attività programmata sia stata comunque posta in essere.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale reato sussiste qualora un soggetto – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – ottenga, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa aggravata ai danni dello Stato di cui all'articolo 640-bis c.p., nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 318 e 319 c.p.)

Il reato di **corruzione per l'esercizio della funzione** si configura laddove un Pubblico Ufficiale (l'art. 320 cod.pen. estende l'applicazione della norma anche agli incaricati di pubblico servizio) riceva indebitamente, o ne accetti la promessa, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, senza che vi sia

un nesso causale tra la prestazione (o l'utilità) erogata o promessa) e un singolo e specifico provvedimento o atto della Pubblica Amministrazione.

Il reato **di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** sussiste nell'ipotesi in cui un pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio ex art.320 cod. pen.) riceva, o ne accetti la promessa, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, determinando un vantaggio in capo all'offerente.

La corruzione si differenzia dalla concussione, nella quale il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, per l'esistenza di un accordo tra corrotto e corruttore finalizzato al raggiungimento di un vantaggio reciproco.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto che è parte di un procedimento giudiziario corrompe un pubblico ufficiale (pertanto, non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il reato di cui all'art.319 quater cod. pen. Si realizza nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, abusando delle sue qualità o dei suoi poteri, induca un soggetto a fornire o a promettere, a lui o ad altri, denaro o alte utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale reato si configura nell'ipotesi in cui in presenza di un soggetto che pone in essere un comportamento finalizzato alla realizzazione di una fattispecie corruttiva, l'offerta o la promessa non siano accettate dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Il terzo e quarto comma puniscono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che solleciti una dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio dei suoi poteri o funzioni o per le finalità indicate dall'articolo 319 cod. pen.

Criteri di distinzione tra i precedenti reati

Il reato di cui all'art 317 cod. pen. (concussione) si caratterizza per l'abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o minaccia di un danno ingiusto, limitando quasi completamente la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale si trova di fronte all'alternativa di subire il

male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito. Il reato di cui all'art 319 quater cod. pen.(induzione indebita a dare o promettere utilità) è designato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, il quale con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in maniera più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta di prestazione indebita, in quanto motivato dalla prospettiva di raggiungere un tornaconto personale.

Nei casi di difficile interpretazione è necessario fare riferimento ai criteri di valutazione del danno antiggiuridico e del vantaggio indebito (che rispettivamente contraddistinguono gli illeciti di cui agli artt. 317 e 319 quater cod. pen.), utilizzandoli nella loro operatività all'interno del singolo caso concreto, di modo da poter così individuare i dati più qualificanti dell'evento.

Entrambe le fattispecie si differenziano poi dalle ipotesi di reato corruttive, in quanto quest'ultime presuppongono un accordo corruttivo che realizza una sorta di equiparazione tra le parti, che sottolinea l'incontro libero e consapevole delle volontà dei soggetti coinvolti. I reati ex art. 317 e 319 quater cod. pen. richiedono invece una condotta di prevaricazione ed abusiva del funzionario pubblico, il quale, tramite costrizione o induzione, pone l'altro soggetto in una posizione di soggezione.

Anche il tentativo di induzione indebita si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva (art 322 terzo e quarto comma cod. pen.) per le medesime ragioni, in quanto il primo presuppone comunque che il funzionario pubblico ponga potenzialmente in uno stato di soggezione il suo interlocutore, mentre la seconda configura un rapporto di parità tra i soggetti interessati.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Il legislatore ha esteso le pene previste per il corrotto anche al corruttore, disciplinando così la cosiddetta corruzione attiva. Quindi se per necessità il destinatario della dazione o promessa deve essere un esercente una pubblica funzione (p.u. o i.p.s.), quello che pone in essere la dazione o l'offerta può essere chiunque

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli stati esteri.”

L'art. 322-*bis* c.p. stabilisce, al primo comma, la rilevanza penale delle condotte costituenti peculato, concussione e corruzione poste in essere da (i) membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; (ii)

funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; (iii) persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; (iv) membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; (v) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio e (vi) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Il secondo comma dell'art. 322-bis c.p. stabilisce il rilievo penale, ai sensi delle norme che prevedono pene per il corruttore e per l'istigatore alla corruzione, delle condotte con cui vengono offerti denaro o altre utilità alle persone indicate al primo comma di tale norma o a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero per mantenere o ottenere un'attività economica-finanziaria..

Abuso di ufficio (art.323 c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Traffico di influenze illecite. (art. 343 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per

remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico o alle Comunità Europee.

A titolo esemplificativo, tale reato può realizzarsi nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o di dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui siano posti in essere gli artifici o i raggiri di cui sopra al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate dallo Stato, enti pubblici o Comunità europea.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o comunque pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. Con specifico riferimento alla realtà aziendale di Lucchini RS, tale reato può ad esempio verificarsi qualora, una volta conseguito il diritto ad un finanziamento agevolato dallo Stato o da altro ente pubblico, Lucchini RS violi il sistema informatico dell'ente finanziatore e inserisca un valore del finanziamento superiore a quello che le spetta.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'articolo 491-bis punisce le falsità previste dal capo III del codice penale riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti). Le falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano

altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui abusivamente ci si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

L'articolo 615-quater punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

L'articolo 617-quinquies punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 635-*bis* punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 635-ter punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 635-quater punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

La fattispecie di reato di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Il reato si configura, inoltre, se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

L'articolo 640-*quinquies* punisce il soggetto che presti servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 – bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno induca (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato), l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone, nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'articolo 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità dell'ente, ma è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

Favoreggiamento personale (art.378 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, dopo la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso con il medesimo, aiuta taluno e eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il fatto vietato consiste anche nella semplice partecipazione ad una associazione per delinquere (cioè ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti): la fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo all'associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non essendo necessario che i reati fine siano realizzati. Si consideri che tra le forme di manifestazione del contributo rilevante ai fini della partecipazione è bastevole qualunque figura di aiuto, per esempio la agevolazione nell'ottenimento della disponibilità a qualunque titolo di immobili.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Il più grave reato associativo previsto dall'articolo 416-bis c.p. differisce dal precedente principalmente per la tipologia dell'associazione criminale, definita dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis. Per quanto concerne la forma minimale della commissione del reato (vale a dire la semplice partecipazione), valgono le indicazioni riportate sub articolo 416.

Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416-ter c.p.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità' di cui al primo comma.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

L'articolo 630 c.p. punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309- T.U. stupefacenti)

Tale ipotesi di reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti relativi alla coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercializzazione, trasporto, ovvero procuri ad altri, invii, passi o spedisca in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope. E' punito altresì chiunque importi, esporti, acquisti, riceva a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detenga. L'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, punisce inoltre chiunque, essendo munito di autorizzazione, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, secondo comma, lettera a, numero 5 c.p.p.)

Tale ipotesi di reato si configura in caso di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater – D.P.R. 43/1973).

Il comma 5, dell'art. 291 *quater* prevede la possibilità di beneficiare di concrete diminuzioni di pena, da un terzo alla metà, se l'imputato, "*dissociandosi dagli altri*", si adopera affinché cessi l'attività del sodalizio criminoso e fornisca elementi per l'autorità di polizia o per l'autorità giudiziaria decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione o la cattura degli altri autori del reato ovvero per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

A.2 Norme di comportamento

Le seguenti norme di comportamento devono essere rispettate dai Destinatari del Modello e dai *partners* di cui Lucchini RS si avvale per lo svolgimento di attività attinenti alle Aree a Rischio descritte nel presente Modello.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione i suddetti soggetti devono rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- (i) il Codice Etico;
- (ii) le procedure e le pratiche operative in uso presso Lucchini RS; e
- (iii) ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno di Lucchini RS.

Per prevenire la commissione, nell'interesse o a vantaggio di Lucchini RS, di reati contro la Pubblica Amministrazione, e con riferimento alla gestione dei rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione e con soggetti ad essi equiparati, i Destinatari del Modello devono garantire:

- (i) che gli stessi avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, in qualunque fase della gestione del rapporto;
- (ii) la partecipazione, in caso di visite ispettive, di almeno due risorse aziendali, con registrazione degli incontri e dei contatti telefonici, dei relativi contenuti e dei partecipanti;
- (iii) la veridicità dei dati riportati nella documentazione tecnico economica inoltrata alle amministrazioni pubbliche;
- (iv) la tracciabilità, in caso di partecipazione gare indette da clientela del settore pubblico, di eventuali accordi di associazione con *partners*; in particolare gli stessi devono sempre essere definiti per iscritto, con la specificazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso e con attenzione a quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla gara stessa.

È fatto altresì divieto di:

- (i) effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura a pubblici funzionari o ad incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicate, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- (ii) cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- (iii) presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti o atti falsi o alterati ovvero sottraendo o omettendo l'esibizione di documenti e tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli appartenenti alla Pubblica Amministrazione in errore di valutazione sulla documentazione presentata per la richiesta di autorizzazioni, licenze, convenzioni e la partecipazione a gare indette dal clientela appartenente al settore pubblico.

Con riferimento all'ottenimento e gestione dei finanziamenti pubblici, i Destinatari del Modello devono garantire che:

- (i) le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, contengano solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- (ii) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività pongano particolare attenzione all'attuazione del Modello e riferiscano immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità.

È fatto divieto di:

- (i) presentare dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute, anche a mezzo informatico, a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati e compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- (ii) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per il perseguimento di scopi diversi da quelli per cui i fondi erano stati stanziati.

Con riferimento alla gestione degli omaggi, regalie e sponsorizzazioni, è consentito concedere benefici e regali a clienti, fornitori o altri, sia direttamente che indirettamente, compresi omaggi, atti di cortesia o di ospitalità purché:

- (i) il valore, la natura e lo scopo del regalo siano considerati legali ed eticamente corretti, tali da non compromettere l'immagine della Società, non poter essere interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Società stessa e comunque non possano influenzare l'indipendenza di giudizio del funzionario o indurre questi ad assicurare alla Società un qualsiasi vantaggio;
- (ii) gli omaggi consentiti si caratterizzano in ogni caso per l'esiguità del loro valore e per essere volti a promuovere iniziative di carattere artistico o la *brand image* di Lucchini RS; i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- (iii) siano stati debitamente autorizzati e siano documentati in modo adeguato;
- (iv) venga riferita immediatamente al proprio Responsabile e all'Organismo di Vigilanza ogni eventuale criticità.

Nell'ambito della selezione del personale i Destinatari del Modello devono assicurare che:

- (i) siano rispettati criteri di merito e capacità, in relazione alle reali esigenze della Società ed evitando favoritismi ed agevolazioni;
- (ii) le attività di selezione siano effettuate sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica e attitudinale;
- (iii) la documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione sia completa e correttamente archiviata;
- (iv) la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti a lui assegnati;
- (v) all'interno delle Società, le condizioni di lavoro siano rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato.

È fatto esplicito divieto di:

- (i) operare secondo logiche di favoritismo;
- (ii) promettere o concedere promesse di assunzione ad risorse "vicine" o "gradite" a funzionari pubblici;

- (iii) assumere ex-impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato personalmente e attivamente ad una trattativa d'affari ovvero che abbiano partecipato, anche individualmente, a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti di Lucchini RS.
- (iv) impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

Nell'ambito del processo di approvvigionamento di beni e servizi deve essere previsto che:

- (i) gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni siano redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
- (ii) la scelta di qualsivoglia contraente sia effettuata (i) attraverso procedure chiare, certe e non discriminatorie, (ii) tra una rosa di potenziali fornitori, garantendo il miglior rapporto tra qualità e convenienza, (iii) lasciando traccia della motivazione della scelta stessa;
- (iii) nessun rapporto sia iniziato con persone o enti che non abbiano intenzione di adeguarsi ai principi etici della Società;
- (iv) a tutti i consulenti ed i fornitori sia richiesto l'impegno a rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti applicabili in Italia, nonché i principi e le procedure previste dal Codice Etico e, ove ritenuto opportuno, dal Modello, apponendo specifiche clausole nei relativi contratti;
- (v) gli eventuali sub-appalti di incarichi da parte del fornitore possano avvenire solo in presenza di un consenso espresso da parte di Lucchini RS condizionato all'accertamento della moralità e professionalità del potenziale fornitore / consulente;
- (vi) l'effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento, sia verificato tramite specifica attestazione scritta rilasciata dal personale addetto sulla base di concreta verifica, se necessario accompagnata dalla dichiarazione rilasciata dal fornitore / consulente;
- (vii) le attività di controllo previste dalle procedure aziendali siano effettuate sistematicamente, sia in fase di selezione del fornitore che di successiva gestione del contratto;
- (viii) sia correttamente archiviata tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo di approvvigionamento di beni, servizi e incarichi professionali e, in particolare, quella attestante:
 - (i) la motivazione della scelta effettuata in fase di selezione del fornitore
 - (ii) l'effettivo

adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento;

(ix) i compensi siano liquidati in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post.

È fatto esplicito divieto di:

- (i) assegnare incarichi di fornitura a persone o società vicine o gradite a soggetti pubblici al fine di ottenere trattamenti di favore o vantaggi per la Società, e comunque in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione di acquisto;
- (ii) effettuare pagamenti in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e delle prestazioni effettuate;
- (iii) riconoscere rimborsi spese in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- (iv) creare fondi a fronte di acquisizioni di forniture e /o servizi professionali inesistenti in tutto o in parte;
- (v) farsi rappresentare da consulenti o da soggetti terzi quando si possano creare situazioni di conflitto d'interesse.

in materia di gestione dei flussi monetari, finanziari e dei rimborsi spesa deve essere garantito:

- (i) che l'accesso alle risorse finanziarie di Lucchini RS sia riservato ai soli soggetti ai quali è stata conferita specifica procura / delega e l'utilizzo delle stesse sia sempre debitamente autorizzato;
- (ii) gestire i flussi bancari tramite un sistema informatico di profili utente strutturato;
- (iii) autorizzare preventivamente, da parte di soggetti dotati di idonei poteri, le spese di trasferta e di rappresentanza e sottoporre a controlli di completezza, inerenza e congruità le richieste di rimborso ed i relativi giustificativi, mantenendo traccia delle varie fasi del processo ed archiviando sistematicamente la documentazione;
- (iv) accertarsi dell'identità delle controparti commerciali (in particolare di fornitori di beni e servizi), sia essa persona fisica o giuridica, e dei soggetti per conto dei quali esse eventualmente agiscono.

È altresì fatto divieto di:

- (i) effettuare pagamenti in contanti o in natura;

- (ii) effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- (iii) creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- (iv) promettere, offrire o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, a funzionari della Pubblica Amministrazione a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società o di Società controllate, anche a seguito di illecite pressioni;
- (v) effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- (vi) riconoscere rimborsi spese di trasferta e di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- (vii) sostenere spese di rappresentanza con la finalità di promuovere o favorire interessi personali anche a seguito di illecite pressioni;
- (viii) effettuare trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro;
- (ix) effettuare richieste di rilascio ed utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità;
- (x) effettuare trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- (xi) aprire, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare quelli eventualmente aperti presso Paesi esteri;
- (xii) effettuare bonifici internazionali che non recano l'indicazione della controparte;
- (xiii) effettuare bonifici disposti con provvista in contanti verso Paesi diversi da quello d'origine dell'ordine.

A.3 Protocolli specifici

Ad integrazione di quanto già disciplinato dal sistema di procedure in essere, nell'allegato A del presente Modello sono riportati i protocolli specifici per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

PARTE SPECIALE B

REATI SOCIETARI

B.1 Descrizione dei reati societari (articolo 25-ter del Decreto)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del Decreto, raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in quattro differenti tipologie.

B.1.1 Falsità in comunicazioni e relazioni

(i) False comunicazioni sociali (articoli 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato che si realizzano (a) tramite l'esposizione consapevole, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero (b) mediante l'omissione nei medesimi documenti di fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene; la condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata in entrambi i casi in modo **concretamente** idoneo ad indurre in errore i soci o il pubblico e deve inoltre risultare concretamente idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Le due fattispecie di reati si distinguono per il verificarsi del reato in società quotate (art. 2622 c.c.) o in società non quotate (art. 2621 c.c.).

Si precisa che:

- (a) i fatti materiali rilevanti falsi o omessi devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene;
- (b) la responsabilità penale sussiste anche nell'ipotesi in cui i fatti materiali rilevanti omessi o oggetto di falsa comunicazione riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi; e
- (c) il reato di cui all'articolo 2621 c.c. è punibile d'ufficio, .

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

(ii) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 27 D.Lgs. 39/2010.)

Tale ipotesi di reato consiste nelle false attestazioni o nell'occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni da parte della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse. A tal riguardo si evidenzia quanto segue :

- (a) per l'integrazione del reato ex articolo 27 del D.lgs. 39/2010 deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- (b) la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; e
- (c) il reato in questione costituisce un delitto ovvero o una contravvenzione a seconda che le falsità abbiano cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma anche i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Lucchini RS e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato: è infatti ipotizzabile il concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

(iii) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato è integrata ove siano diffuse false informazioni o siano esposte operazioni simulate o altri artifici che siano concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

(v) Falso in prospetto (art.173 –bis D.lgs. 58/1998)

La fattispecie di reato si configura nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione di mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle OPA o OPS, espone informazioni false od occulta informazioni. Anche in questo caso, il reato si compie se vi è il fine di conseguire un ingiusto profitto e se la condotta è idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto.

B.1.2 Tutela penale del regolare funzionamento della Società

(i) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite dalla legge ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci; tale illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

(ii) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

(iii) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art 2629-bis)

Il reato si realizza a seguito dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi in violazione degli obblighi previsti dall'art 2391, 1 comma, c.c.. Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori. L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

B.1.3 Tutela penale del capitale sociale

(i) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza allorché si proceda, al di fuori delle ipotesi di riduzione del capitale sociale previste dalla legge, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dai soli amministratori della Società: una responsabilità penale dei soci può tuttavia sussistere a titolo di concorso, secondo le regole generali del concorso di cui all'articolo 110 c.p., ove essi abbiano svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

(ii) Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili, o di acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve che per legge non possono essere distribuite. Si evidenzia peraltro che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estinguono il reato.

Anche il reato di cui all'articolo 2627 c.c. costituisce un reato proprio degli amministratori, per il quale valgono le medesime considerazioni svolte al punto (i) di cui sopra per il reato di indebita restituzione dei conferimenti in merito al possibile concorso dei soci.

(iii) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, al di fuori delle previsioni legislative, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che dia luogo ad una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si ha estinzione del reato ove il capitale sociale o le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale è stata posta in essere la condotta.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori; è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della società controllante con quelli della società controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

(iv) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da

cagionare danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio costituisce causa di estinzione del reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

(v) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: (a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; (b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; e (c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

(vi) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori; il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

B.1.4 Tutela penale delle funzioni di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo: la prima si realizza (a) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (b) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria; la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime. Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

B.1.5. Tutela penale dei reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La Legge n. 190/2012 ha sostituito il vecchio art. 2635 c.c., rubricato *“infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”*, introducendo, nell’ambito dei reati presupposto di cui al Decreto, il reato di corruzione tra privati.

Il reato di corruzione tra privati si configura come un reato a concorso necessario con due diverse tipologie di condotta. La prima è la cd. *“corruzione passiva”*, e si sostanzia nel compimento o nell’omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un nocumento alla società da parte del soggetto che abbia ricevuto una dazione o una promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri. Tale tipologia non è rilevante ai fini dell’applicazione del Decreto, perché manca il vantaggio o interesse della Società. L’unica tipologia di condotta rilevante ai fini del ricorso della responsabilità della Società secondo il Decreto è quella di cui al terzo comma dell’art. 2635 c.c., che si sostanzia nella dazione o nella promessa di denaro o di altra utilità agli esponenti della società espressamente individuati nel primo comma (la cd. *“corruzione attiva”*).

Sempre sotto un profilo oggettivo, la frase *“a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità”* di cui al primo comma dell’art. 2635 cc implica che la condotta di corruzione attiva debba essere necessariamente antecedente alla condotta di corruzione passiva. Non sarebbe dunque penalmente rilevante ai sensi dell’art. 2635 c.c. la corruzione susseguente tra privati. Ai fini dell’integrazione del reato di corruzione tra privati, non è necessario che sia dato seguito alla promessa fatta al soggetto corrotto, né occorre che lo stesso tragga effettivamente un beneficio dalla corruzione, risultando sufficiente che, sulla base dell’utilità prospettataagli, questi, violando gli obblighi inerenti il proprio ufficio o i generali obblighi di fedeltà, agisca e cagioni un nocumento alla società. La consumazione del delitto avviene nel momento in cui si verifica il nocumento per la società cui è riconducibile il soggetto corrotto (in questo senso il nocumento riprende la vecchia formulazione del reato di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità). Tale nozione è molto ampia non potendo essere circoscritta al danno patrimoniale. Va peraltro rilevato che nel caso in cui *“dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”*, il reato di corruzione tra privati è perseguibile d’ufficio, dandosi così una maggiore rilevanza all’interesse alla concorrenza leale e allo sviluppo. Tale specifica fattispecie di reato è evidentemente di interesse per la Società in considerazione della sua attività commerciale.

Il D.Lgs. 38/2017, il quale attua la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione europea, ha ampliato la portata dell'art. 2635 del codice civile e aggiunto l'art. 2635-bis.

Il modificato art. 2635 prevede, *in primis*, la punibilità dei vertici della società e anche di enti privati, ossia amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori, ma anche chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie di tali soggetti. Il novellato art.2635 CC. inoltre prevede espressamente tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, la commissione della stessa per interposta persona; specifica che il denaro o altra utilità sono non dovuti; toglie il riferimento alla necessità che la condotta cagioni un documento alla società e prevede che la confisca per equivalente ricomprenda anche le utilità offerte, e non solo date o promesse

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2365 bis C.C.)

L'art. 4 del D.Lgs. 38/2017 ha introdotto l'art. 2635 bis C.C, che punisce l'istigazione alla corruzione tra privati, ovvero è prevista la punibilità di chiunque offre o promette denaro o altra utilità alle stesse categorie di persone indicate dall'art. 2365 che operano in società o enti privati, affinché **compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio** o degli obblighi di fedeltà.

B.2 Norme di comportamento

Le seguenti norme di comportamento devono essere rispettate dai Destinatari del Modello e dai *partners* di cui Lucchini RS si avvale per lo svolgimento di attività attinenti a tali Aree a Rischio.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e relativi allegati, i suddetti soggetti devono rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- (i) il Codice Etico;
- (ii) le istruzioni operative per la redazione dei bilanci (note sui principi contabili di riferimento), della relazione semestrale e trimestrale
- (iii) le procedure contabili e finanziarie in uso presso Lucchini RS; e
- (iv) ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno di Lucchini RS;

- (v) le procedure in ambito commerciale, emissione ordini, selezione fornitori, gestione contratti in uso in Lucchini RS.

Norme di comportamento per i reati societari di cui alla lettera B.1.1 del Modello

Tutti i soggetti che sono nella condizione di commettere, nell'interesse o a vantaggio di Lucchini RS, i reati societari di cui alla lettera B.1.1 del presente Modello devono osservare, nello svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali un comportamento corretto, trasparente e pienamente conforme alle norme di legge e regolamentari, nonché alle procedure aziendali interne, al fine di fornire ai soci, agli investitori e al pubblico in generale informazioni veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Lucchini RS e del Gruppo Lucchini RS nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari eventualmente emessi da Lucchini RS e sui relativi diritti.

A tal riguardo, è fatto espresso divieto a tutti i sopra indicati soggetti di:

- (i) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Lucchini RS e del Gruppo Lucchini RS nel suo insieme;
- (ii) omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Lucchini RS e del Gruppo Lucchini RS nel suo insieme;
- (iii) presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Lucchini RS e del Gruppo Lucchini RS nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari eventualmente emessi da Lucchini RS e sui relativi diritti.

Norme di comportamento per i reati societari di cui alla lettera B.1.2 del Modello

Tutti i soggetti che sono nella condizione di commettere, nell'interesse o a vantaggio di Lucchini RS, i reati societari di cui alla lettera B.1.2 devono assicurare il regolare funzionamento di Lucchini RS e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare e devono mantenere traccia di tutta la documentazione richiesta e consegnata agli organi di controllo nonché di quella utilizzata nell'ambito delle attività assembleari.

A tali soggetti è fatto espresso divieto di:

- (i) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- (ii) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Norme di comportamento per i reati societari di cui alla lettera B.1.3 del Modello

Tutti i soggetti che sono nella condizione di commettere, nell'interesse o a vantaggio di Lucchini RS, i reati societari di cui alla lettera B.1.3 del presente Modello devono osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

A tal riguardo, è fatto espresso divieto a tutti i sopra indicati soggetti di:

- (i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
- (ii) ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono essere distribuite;
- (iii) acquistare o sottoscrivere azioni di Lucchini RS o dell'eventuale Società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- (iv) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- (v) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale; e
- (vi) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

Norme di comportamento per il reato di cui alla lettera B.1.4 del Modello

Tutti i soggetti che sono nella condizione di commettere, nell'interesse o a vantaggio di Lucchini RS, il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza di cui all'articolo 2638 c.c. sono tenuti ad effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni

previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate; ad essi è in particolare fatto divieto di:

- (i) effettuare senza la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle suddette Autorità;
- (ii) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Lucchini RS e del Gruppo Lucchini RS nel suo insieme; e
- (iii) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione, quali a titolo esemplificativo opposizione espressa, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti..

Norme di comportamento per i reati di cui alla lettera B.1.5 del Modello

Tutti i soggetti che sono nella condizione di commettere, nell'interesse o a vantaggio di Lucchini RS, il reato di corruzione tra privati e il reato di istigazione alla corruzione tra privati sono tenuti ad espletare ogni attività in conformità alla nuova normativa, alle procedure interne e al Codice Etico in modo particolare per tutto quanto attiene alle operazioni di gestione dei contratti, dei clienti e degli agenti, degli ordini, degli eventi di marketing, nonché dei pagamenti effettuati e ricevuti.

Le procedure e le norme generali di comportamento debbono essere scrupolosamente seguite ed attuate da tutti gli amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori ed agenti, nonché da coloro che agiscano per la Società, e sono indirizzate a tutti i Destinatari del Modello.

Ai fini della prevenzione del reato di corruzione privata, è fatto espresso divieto a tutti i sopra indicati soggetti di:

- (i) promettere ovvero offrire a chiunque denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura al fine di ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio o della loro attività professionale;

- (ii) porre in essere pratiche di natura corruttiva, senza eccezione alcuna: in particolare è vietato ricevere, pretendere, corrispondere e offrire, direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità da, o a, un soggetto privato e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che:
 - (a) eccedano un modico valore e i limiti di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque,
 - (b) siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il soggetto a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio della Società;
- (iii) effettuare i pagamenti di modico valore non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona;
- (iv) imporre o accettare alcuna prestazione se la stessa può essere realizzata solo compromettendo i valori ed i principi del Codice Etico o violando le norme, procedure interne.

L'Organismo di Vigilanza interroga –se lo ritiene opportuno anche per iscritto –periodicamente, i membri degli organi societari, nonché i direttori delle singole funzioni per informarsi sull'andamento delle procedure e dei contatti con amministratori o persone sottoposte alla loro vigilanza.

Qualsiasi notizia di ispezione effettuata dalle autorità pubbliche ovvero di asserita o accertata violazione di normative ovvero anche qualsiasi notizia relativa a denunce o lamentele anche di soggetti privati che possa contenere elementi riconducibili alcuno dei reati presupposto rientrante nella tipologia dei reati di corruzione privata deve essere portata a tempestiva conoscenza dell'Organismo di Vigilanza.

B.3 Protocolli specifici

Ad integrazione di quanto già disciplinato dal sistema di procedure in essere, nell'allegato B del presente Modello sono riportati i protocolli specifici per la prevenzione dei reati societari.

PARTE SPECIALE C -
REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA
TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

C.1 Descrizione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (articolo 25-septies del Decreto)

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dall'articolo 25-septies, rimandandosi al testo del D.Lgs. 231/2001 e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione degli stessi.

(i) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Ai sensi dell'art. 589 c.p. risponde di tale delitto chi per colpa cagiona la morte di un altro uomo. L'omicidio è colposo quando l'agente non vuole la morte della vittima né l'evento lesivo da cui la stessa deriva e l'uno e l'altro si verificano per colpa dell'agente ossia per negligenza, imperizia o inosservanza di leggi da parte dello stesso.

(ii) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

L'art. 590, terzo comma c.p. punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione personale è grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;

- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Descrizione del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Dcreto)

La fattispecie di reato contro la persona si configura nell' ipotesi di occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-*bis*, d.lgs. 286/1998).

C.2 Norme di comportamento

Le seguenti norme di comportamento devono essere rispettate dai Destinatari del Modello e dai *partners* e fornitori di cui la Società si avvale al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute nei luoghi di lavoro. In particolare il Datore di Lavoro e tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (a titolo esemplificativo: RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione –, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza –, MC – Medico Competente –, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio) devono garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- un adeguato livello di informazione / formazione dei dipendenti e dei fornitori / appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito da Lucchini RS e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- la definizione e l'aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie,

in cui siano, tra l'altro, disciplinate le modalità di gestione dei segnali "rilevanti", quali incidenti e "quasi incidenti", e delle emergenze;

- (iv) l'adeguatezza delle risorse, umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- (v) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, degli impianti, dei macchinari e, in generale, delle strutture aziendali;
- (vi) l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali, protocolli e delle procedure aziendali definite e comunicate dalla Società.

In generale tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Società al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità definite nelle procedure aziendali, eventuali segnali di rischio / pericolo (ad esempio "quasi incidenti"), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

Inoltre è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del Modello di:

- (i) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
- (ii) porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali, protocolli e delle procedure aziendali.

Sono in ogni caso fatte salve le procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di Lucchini RS per lo svolgimento delle attività in esame.

C.3 Protocolli specifici

La principale documentazione adottata dalla Società con riferimento relativa alla gestione di sicurezza ed igiene sul lavoro è la seguente:

- i) Rapporto di Sicurezza di Stabilimento e Notifica
- ii) Documentazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (tra cui le procedure "PSGS")
- iii) Piano di Emergenza Interno

- iv) Procedura Appalti STA
- v) Documento valutazione rischi (DVR)

Ad integrazione di quanto già disciplinato dal sistema di procedure in essere, nell'allegato C del presente Modello sono riportati i protocolli specifici per la prevenzione dei reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

PARTE SPECIALE D

REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME AMBIENTALI

D.1 Descrizione dei reati commessi con violazione delle norme ambientali (articolo 25 - undecies del Decreto)

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dall'articolo 25-undecies, rimandando al testo del D.Lgs. 231/2001 e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione degli stessi.

UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art- 733 bis c.p.)

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 del c.p. per habita all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di spec conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

DECRETO LEGISLATIVO 3/04/2006 n. 152: Norme in materia ambientale

SANZIONI PENALI (ART. 137, COMMI 1, 2, 3, 5, 11, 13)

Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.

Comma 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Comma 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenente le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, é punito con l'arresto fino a due anni.

Comma 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Comma 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.

Comma 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256, COMMI 1, 3, 5, 6, D. LGS. 152/2006)

Comma 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Comma 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Comma 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Comma 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

BONIFICA DEI SITI (ART. 257, COMMI 1, 2 D. LGS. 152/2006)

Comma 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Comma 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258, COMMA 4 . secondo periodo, D. LGS. 152/2006)

Comma 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259, COMMA 1 D. LGS. 152/2006)

Comma 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 260, COMMI 1, 2, D. LGS. 152/2006)

Comma 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

Comma 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260 BIS, COMMI 6, 7, 8, D. LGS. 152/2006)

Comma 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Comma 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Comma 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

SANZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DI EMISSIONI IN ATMOSFERA (ART. 279, COMMA 5, D. LGS. 152/2006)

Comma 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

LEGGE 7 febbraio 1992 n. 150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive

modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica:

ART. 1, COMMA 1

Comma 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da € 7.746,85 a € 77.468,53 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. *In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da*

€10.329,14 a €103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi

ART. 2, COMMI 1, 2

Comma 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con l'ammenda da € 10.329,14 a €103.291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

Comma 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

ART. 3 BIS, COMMA 1

Comma 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

ART. 6, COMMA 4 L. N. 150/1992

Comma 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda € 7.746,85 a €103.291,38.

CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE DELL'OZONO E ATMOSFERA (ART. 3, COMMA 6 L. N. 549/1993)

Comma 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202: Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

INQUINAMENTO DOLOSO E COMPLESSO PROVOCATO DALLE NAVI (ART. 8, COMMI 1,2, 3 - D. LGS. N. 202/2007)

Comma 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso

in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Comma 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Comma 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali

INQUINAMENTO COLPOSO (ART. 9, COMMI 1,2 D. LGS. N. 202/2007)

Comma 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Comma 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

INQUINAMENTO AMBIENTALE (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote. E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per la società, per un periodo non superiore ad un anno.

DISASTRO AMBIENTALE (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.b) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La sanzione pecuniaria per la Società va da 400 a 800 quote. E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01.

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (art.452-*quinquies* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.c) D.Lgs.231/01)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-*bis* e 452-*quater* c.p.) è commesso **per colpa**, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva **il pericolo** di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite. In caso di responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria per La Società va da 200 a 500 quote.

DELITTI ASSOCIATIVI AGGRAVATI (art.452-*octies* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.d) D.Lgs.231/01) . La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 300 a 1000 quote.

TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITA' (art.452-*sexies* del codice penale; art.25-*undecies* c.1 lett.e) D.Lgs.231/01).

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

D.2 Norme di comportamento

Le seguenti norme di comportamento devono essere rispettate dai Destinatari del Modello e dai *partners* di cui la Società si avvale al fine di garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia

ambientale . In particolare il Datore di Lavoro e tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme a tutela dell'ambiente (a titolo esemplificativo: RSGA – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione –, addetto emergenze in caso d'incendio) devono garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- (vii) la definizione degli obiettivi per la protezione dell'ambiente e l'identificazione continua dei pericoli;
- (viii) un adeguato livello di informazione / formazione dei dipendenti e dei fornitori / appaltatori, sul sistema di gestione dell'ambiente definito da Lucchini RS e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- (ix) la definizione e l'aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) di procedure specifiche per la prevenzione della commissione dei reati ambientali e la gestione delle emergenze;
- (x) l'adeguatezza delle risorse, umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la protezione dell'ambiente;
- (xi) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, degli impianti, dei macchinari e, in generale, delle strutture aziendali;
- (xii) l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali, protocolli e delle procedure aziendali definite e comunicate dalla Società.

In generale tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Società al fine di preservare l'ambiente e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità definite nelle procedure aziendali, eventuali segnali di rischio / pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

Inoltre è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del Modello di:

- (iii) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001);

- (iv) porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali, protocolli e delle procedure aziendali.

Sono in ogni caso fatte salve le procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di Lucchini RS per lo svolgimento delle attività in esame.

D.3 Protocolli specifici

La principale documentazione adottata dalla Società con riferimento alla gestione dell'ambiente è la seguente:

- i) Analisi Ambientale Iniziale
- ii) Manuale del Sistema di Gestione Ambientale (MSA)
- iii) Procedure di Sistema di Gestione Ambientale "PSGA"
- iv) Pratiche Operative Ambientali "PAM"
- v) Procedure del Sistema Qualità
- vi) Procedura di Sistema Garanzia Qualità

Ad integrazione di quanto già disciplinato dal sistema di procedure in essere, nell'allegato D del presente Modello sono riportati i protocolli specifici per la prevenzione dei reati in materia ambientale.

PARTE SPECIALE E DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

E.1 Descrizione dei delitti contro la fede pubblica, l'industria e il commercio (Art. 25 bis. 1 del Decreto) e in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25- novies del Decreto)

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dall'articolo 25 bis 1 e 25-novies, rimandando al testo del D.Lgs. 231/2001 e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione degli stessi.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero qualora taluno, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., nel caso in cui taluno introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Tale ipotesi di reato si configura altresì, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, nel caso in cui taluno detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al precedente periodo.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

L'articolo 514 c.p. punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

L'articolo 515 c.p. punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosamobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

L'articolo 516 c.p. punisce chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. E' altresì punito chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al periodo che precede.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno contraffaccia o comunque alteri indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari

Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (Art. 171, comma 1, lettera a-bis e comma 3 Decreto Legislativo 22 aprile 1941, n. 633)

E' punito chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Tale ipotesi di reato si configura altresì se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Reati in materia di software e banche dati (Art. 171-bis, comma 1 e 2, Decreto Legislativo 22 aprile 1941, n. 633)

E' punito chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Tale ipotesi di reato si configura altresì se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

E' inoltre punito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies* del Decreto Legislativo 22 aprile 1941, n. 633, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* del medesimo Decreto, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (Art. 171-ter -Decreto legislativo 22 aprile 1941, n. 633)

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

1. abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
2. abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
3. pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
4. detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

5. in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

6. introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

Violazione nei confronti della SIAE (Art. 171-septies - Decreto Legislativo 22 aprile 1941, n. 633)

Sono puniti i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* del Decreto legislativo 22 aprile 1941, n. 633, i quali non comunicano alla SIAE entrotrenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

E' altresì punito chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2 Decreto legislativo 633/1941.

Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (Art. 171-octies -Decreto Legislativo n. 633/1941)

E' punito chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio

E.2 Norme di comportamento

Le seguenti norme di comportamento devono essere rispettate dai Destinatari del Modello e dai *partners* di cui la Società si avvale al fine di garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia marchi e brevetti.

Nell'ambito della **gestione dei titoli di proprietà industriale e dei brevetti** i destinatari del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, devono fare ricorso a opere di ingegno protette o parti di esse, devono garantire che:

- (i) venga rispettata la normativa vigente in materia e delle direttive;
- (ii) vengano rispettate le procedure interne relativamente alla gestione delle modifiche di pezzi/componenti degli impianti (con l'obiettivo di verificare la presenza di componenti protette da brevetto) con particolare riferimento alle situazioni di urgenza;
- (iii) vengano protetti attraverso procedure adeguate;
- (iv) vengano rispettate rigorosamente le procedure previste agendo costantemente con trasparenza e chiarezza nell'utilizzo delle opere stesse necessarie allo svolgimento delle proprie mansioni;
- (v) non si intrattengono rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato contro l'industria ed il commercio.

È in ogni caso fatto divieto di:

- (i) porre in essere condotte miranti all'accesso a documentazione aziendale protetta da brevetto con l'obiettivo di fornirle a terzi incuranti dei vincoli contrattualmente assunti;
- (ii) porre in essere condotte miranti a diffondere informazioni riservate relative a opere dell'ingegno protette o di parti di esse con terzi senza averne l'autorizzazione;
- (iii) porre in essere condotte miranti a diffondere informazioni relative a opere dell'ingegno future, prima che siano state espletate le richieste di brevetto o prima che sia stata presa la decisione finale di brevettare o no il prodotto.

In ambito della gestione o utilizzo delle applicazioni software, delle infrastrutture e delle risorse informatiche deve essere garantito che:

- (i) i sistemi informatici siano utilizzati in modo conforme alle leggi vigenti;

- (ii) si agisca costantemente con trasparenza e chiarezza, rispettando rigorosamente le procedure previste dalle norme applicabili;
- (iii) gli strumenti e i supporti informatici aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle procedure aziendali;
- (iv) le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;
- (v) ci sia separazione organizzativa nella gestione degli accessi di sistema tra il Responsabile della Funzione utente che definisce il profilo e il Responsabile che crea il profilo utente e successivamente il responsabile IT disciplina i livelli di accesso;
- (vi) la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica e della smart card attraverso i sistemi informativi aziendali deve avvenire in coerenza con le regole dettate dalla Società.

È in ogni caso fatto divieto di:

- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
 - (i) acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
 - (ii) danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
 - (iii) utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione:
 - (i) utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dal personale dell'unità organizzativa deputata alla gestione dei sistemi informativi della Società;
 - (ii) aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, proxy server, etc.);
 - (iii) lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
 - (iv) rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale;

- (v) detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- (vi) diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici atti a danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico;
- (vii) entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato.

E.3 Protocolli specifici

Ad integrazione di quanto già disciplinato dal sistema di procedure in essere, nell'allegato E del presente Modello sono riportati i protocolli specifici per la prevenzione dei delitti contro l'industria e il commercio e in materia di violazione del diritto d'autore.

PARTE SPECIALE F REATO DI AUTORICICLAGGIO

F.1 Descrizione del reato di autoriciclaggio (Art. 25- octies del Decreto)

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione del reato sopra richiamato, rimandando al testo del D.Lgs. 231/2001 e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione dello stesso.

La legge 186/2014, in vigore dall'1.1.2015, ha introdotto nell'ordinamento italiano il reato di autoriciclaggio all'articolo 648 ter 1 c.p., la cui finalità è quella di punire l'inquinamento del sistema economico, imprenditoriale e finanziario, attraverso l'utilizzo di denaro o beni di provenienza delittuosa.

L'art. 648 ter 1 c.p. sanziona, infatti, chiunque, dopo aver commesso un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal medesimo delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

Sul piano sanzionatorio, l'art. 648--ter.1, c.p. prevede che il reato di autoriciclaggio è punito con la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro. Se il reato è meno grave, vale a dire punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni, la misura della pena è ridotta: reclusione da 1 a 4 anni e multa da 2.500 a 12.500 euro, salvo il caso in cui il reato sia stato commesso avvalendosi

del metodo mafioso o per agevolare associazioni mafiose. In tale ipotesi, infatti, si applica comunque la misura ordinaria della pena. Per quanto riguarda l'eventuale responsabilità dell'ente, sono applicabili le stesse sanzioni che il D. Lgs. n. 231/2001 prevede per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (di cui allo stesso art. 25--*octies*). In particolare, si applicano le sanzioni: *i*) pecuniaria da 200 a 800 quote ovvero da 400 a 1000 quote, laddove il reato è punito con reclusione superiore nel massimo a 5 anni; *ii*) interdittive per un tempo non superiore a 2 anni.

La particolare struttura del reato di autoriciclaggio rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il D.lgs 231/2001. Se, infatti, l'art. 648 ter¹ c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del delitto in parola nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- i) sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- ii) si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- iii) si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista;

ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.

E' del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

Le fattispecie di reato rilevanti

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta, in relazione al reato di autoriciclaggio, assumono rilievo i rischi già trattati in relazione ai reati esaminati in diverse Parti

Speciali del Modello, nella particolare prospettiva della suscettibilità dei reati medesimi di procurare alla Società denaro, beni o altre utilità.

Tra i delitti presupposto menzionati in altre Parti Speciali del Modello, vanno richiamati, in particolare, i seguenti:

- ✓ Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- ✓ Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- ✓ Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- ✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- ✓ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- ✓ Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.).

Vanno inoltre considerati, nella medesima prospettiva e per la loro suscettibilità di procurare alla Società proventi illeciti, i seguenti *reati tributari*:

- ✓ Dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000);
- ✓ Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000);
- ✓ Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000);
- ✓ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, 74/2000);
- ✓ Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, 74/2000);
- ✓ Omesso versamento di IVA (art. 10 ter, 74/2000);
- ✓ Indebita compensazione (art. 10 quater, 74/2000);
- ✓ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, 74/2000).

Sebbene i reati previsti dal d.lgs. 74/2000 non rientrino nella categoria dei reati presupposto di cui al d.lgs 231/2001, l'impiego in attività economico/commerciali di somme provenienti da risparmi fiscali fraudolenti è astrattamente in grado di integrare il delitto di autoriciclaggio. Nel caso di reati tributari, che per la loro natura producono normalmente un vantaggio economico, la possibilità di commettere il nuovo delitto di autoriciclaggio è particolarmente elevata, stante la possibile ricorrenza delle condotte previste dalla nuova norma e cioè la sostituzione, trasferimento o impiego in attività

economiche e finanziarie del denaro o delle utilità, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

F.2 Norme di comportamento Destinatari del Modello che, per ragioni del proprio incarico e della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle operazioni: (i) contabili/amministrative, (ii) finanziarie: gestione dei rapporti finanziari, di investimento e societari con soggetti terzi e società del gruppo, di trasferimento ed utilizzo fondi, (iii) approvvigionamento beni e servizi, lavori, (iv) vendite, (v) sponsorizzazione e contributi, (vi) gestione partecipazioni (italiane ed estere), (vii) gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria: attività connesse con adempimenti tributari quali dichiarazioni, registrazioni e verifiche sulla correttezza degli adempimenti e gestione rapporti intercompany, dovranno sempre fare ricorso unicamente a risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate.

In questo senso, la Società e tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad operare con trasparenza e a formalizzare le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti.

E' in ogni caso fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nel Modello.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo di quelle elencate ed erogate dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;

- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne o quanto pattuito contrattualmente;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto

E' fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
- assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

F.3 Protocolli specifici

Ad integrazione di quanto già disciplinato dal sistema di procedure in essere, nell'allegato F del presente Modello sono riportati i protocolli specifici per la prevenzione del reato di autoriciclaggio.

PARTE SPECIALE G

I REATI DI CORRUZIONE PREVISTI DALLA L.190/2012 - MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

G.1 Descrizione del reato di corruzione ex L.190/2012

Il Piano Nazionale Anticorruzione e la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, indicano che la corruzione va intesa in senso lato, come comprensiva *“delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica disciplinata negli artt. 318,319 e 319 ter del Codice Penale e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica*

amministrazione disciplinati nel titolo II, Capo I del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite”.

L'art. 1, comma 5 della L. 190/2012 dispone che sia definito “un Piano triennale di prevenzione della corruzione, che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2017 (“PNA”) prevede che, per quanto concerne le altre misure di prevenzione della corruzione, le società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati, debbano adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, L. 190/2012). In particolare, il PNA disciplina che tali soggetti “integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012. Alla luce delle sopra richiamate previsioni, Lucchini RS ha proceduto alla integrazione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito “Modello 231” o “Modello”), al fine di ampliarne l'ambito di applicazione a tutti i reati considerati nella L. 190/2012. A tal proposito è stata predisposta la presente Parte Speciale “Misure di Prevenzione della Corruzione”, parte integrante del Modello 231.

La presente Parte Speciale recante “Misure della Prevenzione della Corruzione” dovrà in ogni caso essere aggiornata, qualora:

- vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni contenute nel Parte Speciale stessa;
- sopraggiungano significativi mutamenti del contesto interno ed esterno di riferimento;
- si verificano significative modifiche normative e/o organizzative.

G.2 Norme di comportamento

Al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività “sensibili” svolte in Lucchini RS, la commissione dei reati previsti dalla L. 190/2012 e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, la presente Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che le Direzioni/Funzioni aziendali sono chiamate ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

- fornire gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti i Responsabili delle Direzioni/ Funzioni aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Organigramma;
- Sistema di deleghe e procure;
- Comunicazioni organizzative;
- Policy, procedure e regolamenti interni adottati dalla Società o dai soggetti esterni che forniscono servizi a Lucchini RS sulla base di contratti di servizi;
- ogni altro documento della Società che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto e della L. 190/2012.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Le norme di comportamento devono essere rispettate dai Destinatari del Modello e dai soggetti che forniscono servizi alla Società sulla base delle previsioni di contratti di servizio infragruppo formalizzati. Il Modello 231, unitamente alla presente Parte Speciale e al Codice Etico della Società, si applica altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati.

G.3 Le "Attività sensibili" ai fini della L. 190/2012

L'analisi dei processi aziendali, svolta nel corso dei lavori di aggiornamento del presente Modello 231 con metodologie di valutazione e ponderazione del rischio coerenti con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dalla L. 190/2012.

In particolare l'analisi dell'attività aziendale ha consentito di individuare le seguenti aree di rischio:

Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, etc.) a tutti i livelli (centrali, regionali, locali)

La Società nello svolgimento dell'attività caratteristica intrattiene rapporti con Enti dell'Amministrazione Finanziaria quali Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, etc. per la gestione degli adempimenti/dichiarazioni fiscali (a titolo esemplificativo, predisposizione del Modello Dichiarazione Redditi, Modello 770 ordinario e straordinario, Modello Irap, Comunicazione dati IVA,

etc) e la gestione delle eventuali visite ispettive volte ad accertare la corretta applicazione della normativa in ambito fiscale.

Gestione degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi

Il processo in oggetto comprende i rapporti con le autorità competenti (enti previdenziali, assicurativi etc.) e la cura degli adempimenti connessi all'amministrazione e gestione degli adempimenti relativi agli amministratori e al personale dipendente.

Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione

Il processo in oggetto comprende le attività di gestione delle visite ispettive (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane) e della loro verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati dalla Pubblica Amministrazione.

Gestione contenziosi giudiziali, arbitrali e/o gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari

Il processo in oggetto comprende le attività relative alla gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali in materia di diritto civile, giuslavoristico, amministrativo, tributario e penale, inclusa l'eventuale gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari, per la quale la Società si avvale del supporto legale di studi legali esterni e/o consulenti.

Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori

Il processo di approvvigionamento ha ad oggetto l'acquisto di beni e servizi strumentali all'esercizio del business della Società appartenenti a diverse categorie merceologiche.

La presente attività sensibile non include le specifiche fasi del processo di gestione delle consulenze che è descritto nell'apposita attività sensibile.

Gestione delle consulenze

Il processo di gestione delle consulenze disciplina l'acquisizione di servizi, in particolare: a) consulenze amministrative-contabili, b) consulenze fiscali-tributarie, c) consulenze in ambito societario e notarile, d) consulenze legali, e) consulenze in ambito ICT, f) consulenze in ambito M&A e strategico/organizzativo, g) consulenze in ambito Compliance e Governance, h) altre spese di consulenza.

Gestione delle sponsorizzazioni e contributi

La società attiva iniziative di sponsorizzazione al fine di promuovere l'immagine della stessa e del Gruppo; la società può altresì erogare contributi per finalità coerenti con la mission alla stessa affidata.

Gestione delle partecipazioni (italiane e estere)

Il processo in oggetto comprende le attività relative alla gestione delle partecipazioni svolte dalla Società sia per le operazioni in Italia sia per le operazioni all'estero.

Selezione e assunzione del personale, inclusa quella del personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, e gestione del sistema premiante

Il processo riguarda le attività relative alla selezione, assunzione del personale.

Gestione delle risorse finanziarie e operazioni infragruppo

Le attività relative alla gestione delle risorse finanziarie ed alle operazioni infragruppo sono funzionali allo svolgimento delle attività che comprendono la gestione dei pagamenti (principalmente pagamenti imposte e tasse, assicurazioni, incarichi ai membri degli organi societari, dei servizi intercompany, etc.) e degli incassi (principalmente incassi da flussi intercompany), nonché la gestione dei rapporti finanziari con alcune società controllate del Gruppo Lucchini RS.

G.4 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e coerentemente con le previsioni e le finalità del Piano Nazionale Anticorruzione 2017, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- principi di controllo "generali", presenti in tutte le attività sensibili;
- principi di controllo "specifici", applicati alle singole attività sensibili;
- norme di comportamento e principi di controllo strumentali all'osservanza di tali norme.

Principi di controllo generali

I principi di controllo di carattere generale da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti:

- **Procedure/Norme/Ordini di Servizio:** disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- **Tracciabilità:** verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione delle attività:** separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

I principi di controllo generali riportati al punto precedente prevedono la formazione di protocolli di controllo specifici che stabiliscono:

a) che tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, del Codice Etico e delle procedure aziendali;

b) che siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

c) che per tutte le operazioni:

- siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative competenze;
- siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti;
- siano sempre formalizzati e documentabili i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- l'accesso ai dati della Società sia conforme al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari;
- l'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate;

- sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, nonché al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione legale e all'Organismo di Vigilanza.

Principi di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi di controllo individuati, anche ai fini del trattamento dei rischi di corruzione, per le specifiche attività sensibili rilevate.

Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, etc.) a tutti i livelli (centrali, regionali, locali)

- *Procedura:*

La gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria deve essere improntata alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto del Codice Etico, del presente Modello e delle Policy e procedure adottate dalla Società nella gestione della contabilità generale e nella gestione dei contratti di servizio.

Inoltre le procedure e prassi devono prevedere in particolare: i) la segregazione dei compiti; ii) la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; iii) la regolamentazione delle fasi in cui si articola l'attività; iv) le modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Le comunicazioni con l'Amministrazione Finanziaria relative ad adempimenti e al pagamento dei tributi riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- imposta sul reddito delle società (IRES);
- imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- IVA;
- tassa di vidimazione dei libri sociali;
- diritto annuale alla camera di commercio.

Per la gestione delle attività di verifica ispettiva da parte dell'autorità si faccia riferimento ai protocolli di controllo dell'attività sensibile "*Gestione dei rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione*" e per la gestione delle attività che prevedono il ricorso a professionisti esterni si faccia riferimento ai protocolli di controllo dell'attività sensibile "*Gestione delle Consulenze*".

Per un maggiore dettaglio in merito alle procedure vigenti si rimanda alla norme di comportamento individuate al paragrafo A.2 della Parte Speciale A - "Reati contro la Pubblica Amministrazione, contro l'amministrazione della Giustizia".

- Tracciabilità:

Lo standard prevede che le principali fasi del processo in oggetto debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti e che siano predisposte delle istruzioni per la gestione dell'archiviazione della documentazione di processo che garantiscano un accesso tempestivo e la conservazione in sicurezza, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati. In particolare sono opportunamente tracciate le attività di predisposizione delle dichiarazioni, la corrispondenza intrattenuta con eventuali soggetti terzi, le dichiarazioni trasmesse all'Amministrazione Finanziaria e le relative ricevute di invio telematico.

Inoltre, per le attività di verifica ispettiva il protocollo prevede che il Responsabile della visita debba predisporre un'apposita informativa sulla verifica / indagine avviata dall'Autorità, da aggiornare in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito da inviare all'Organismo di Vigilanza nonché alle altre funzioni competenti in relazione alla materia trattata.

- Segregazione:

Le attività nell'ambito delle fasi del processo devono essere affidate a organi/funzioni diversi al fine di garantire una adeguata separazione dei compiti.

Le attività decisionali e autorizzative dei processi sono di competenza dell'Organo Delegato della Società, mentre le fasi operative del processo sono gestite dai soggetti responsabili di area e dalle funzioni e soggetti competenti.

In particolare è stabilita un'adeguata separazione delle attività di gestione, controllo e supervisione nell'ambito delle seguenti fasi del processo: calcolo dei tributi, verifica da parte dei professionisti esterni, predisposizione delle dichiarazioni, controllo ed invio all'ente.

- Procure e Deleghe:

Le istanze e i contratti devono essere sottoscritte dai soggetti dotati del potere di impegnare la Società verso l'esterno nel rispetto del vigente sistema di procure e deleghe.

Le attività devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza e che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a rappresentare la Società con soggetti pubblici, nel rispetto dei limiti di autorità interni, e

che i soggetti abilitati a svolgere attività in rapporto con soggetti pubblici siano formalmente delegati al compimento di tali attività.

Al Soggetto Delegato è conferito specifico potere di rappresentare la Società in tutte le sue relazioni con gli uffici fiscali, finanziari, doganali, amministrativi e Giudiziari dello Stato e delle amministrazioni dipendenti, con enti pubblici locali e con enti parastatali, con facoltà di richiedere licenze ed autorizzazioni, presentare istanze e denunce, far reclami e ricorsi contro qualsiasi provvedimento dell'autorità ed uffici di cui sopra e firmare i relativi documenti, ed in genere compiere ogni atto nei confronti degli uffici ed enti predetti.

Gestione degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi

- Procedure:

La gestione degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente e deve essere improntata alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto del Codice Etico, del presente Modello e delle Policy e procedure adottate dalla società o dai soggetti esterni che forniscono servizi a Lucchini RS.

Inoltre le procedure e prassi devono prevedere in particolare: i) la segregazione dei compiti; ii) la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; iii) la regolamentazione delle fasi in cui si articola l'attività; iv) le modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Nell'ambito del processo in oggetto sono definiti ruoli, responsabilità ed attività di controllo finalizzate ad assicurare la correttezza, la trasparenza e la tracciabilità dei principali rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare il contratto di servizi infragruppo tra le parti deve prevedere ruoli, responsabilità e relative tempistiche, riguardanti l'attività in oggetto e l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n.231/2001 da parte della Società affidataria.

- Tracciabilità:

Tutte le fasi del processo per la predisposizione dei documenti relativi alla gestione del trattamento previdenziale, assicurativo e assistenziale degli eventuali dipendenti (dirigenti e non, amministratori), con particolare attenzione a quelli relativi al calcolo e al pagamento degli oneri, sono adeguatamente tracciate e documentate con archiviazione della documentazione rilevante presso la Funzione Direzione Risorse Umane. Sono predisposte delle istruzioni per la gestione della archiviazione della

documentazione di processo che garantiscano un accesso tempestivo alla documentazione e la conservazione in sicurezza, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati. Inoltre il processo è gestito attraverso sistemi gestionali che garantiscono tracciabilità dei flussi tra la Società e le società controllate da Lucchini RS, nell'ambito dei contratti di servizio.

- Segregazione:

Le attività nell'ambito delle fasi del processo devono essere affidate a organi/funzioni diversi al fine di garantire una adeguata separazione dei compiti. La procedura deve prevedere un'adeguata segregazione tra i) i soggetti che provvedono alle attività operative di predisposizione e presentazione della documentazione, ii) i soggetti che esaminano preventivamente ed autorizzano i fabbisogni, iii) i soggetti che autorizzano l'invio della documentazione e delle comunicazioni alla Pubblica Amministrazione.

- Procure e Deleghe:

Gli ordini e i contratti sono sottoscritti dai soggetti dotati del potere di impegnare la Società verso l'esterno nel rispetto del vigente sistema di procure e deleghe.

Le attività del processo devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza e che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a rappresentare la Società con soggetti terzi, nel rispetto dei limiti di autorità interni, e che i soggetti abilitati a svolgere attività in rapporto con soggetti terzi siano formalmente delegati al compimento di tali attività.

Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione

- Procedura:

Le attività del processo di gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione devono essere improntate alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto del Codice Etico, del presente Modello e delle Policy e procedure adottate dalla Società o dai soggetti esterni che forniscono servizi a Lucchini RS. Inoltre le procedure e prassi devono prevedere in particolare: i) la segregazione dei compiti; ii) la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; iii) la regolamentazione delle fasi in cui si articola l'attività; iv) le modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

L'attività è svolta sulla base di prassi consolidata e può venire disciplinata nelle seguenti fasi:

- **Fase 1 - Accesso degli Ispettori:** per cui è previsto che l'addetto al ricevimento degli Ispettori, chiarisca il contenuto della visita ed avvisi l'Organo Delegato, o soggetto da questi delegato (per atto di procura) che individua i soggetti competenti alla gestione della visita stessa;
- **Fase 2 - Gestione della visita ispettiva:** il Responsabile della Funzione competente per la gestione della visita ispettiva, che può delegare formalmente soggetti terzi interni o altri soggetti espressamente identificati, supporta gli ispettori e mette a disposizione quanto necessario per lo svolgimento della verifica;
- **Fase 3 - Richiesta di documentazione e di consegna materiale:** il Responsabile per la gestione della visita produce la documentazione richiesta o si attiva per chiedere alle altre funzioni competenti la documentazione necessaria. E' previsto che i dati e le informazioni fornite vengano controllate dai rispettivi Responsabili delle funzioni competenti che ne assicurano la correttezza, veridicità e aggiornamento. Tali documenti sono inviati in forma cartacea o via e-mail al Responsabile della gestione della visita ispettiva;
- **Fase 4 - Conclusione dell'ispezione e rilascio del verbale:** Il verbale di ispezione rilasciato dagli ispettori al termine della verifica viene firmato dall'Organo Delegato o soggetto da questo delegato (per atto di procura);
- **Fase 5 – Predisposizione report con le risultanze delle visite ispettive:** l'Organo Delegato, con il supporto delle funzioni competenti, garantisce l'archiviazione dei verbali delle visite ispettive. Nell'ambito dei doveri informativi, trasmette un report periodico di sintesi sulle visite ispettive ricevute, con l'indicazione di eventuali criticità emerse nel corso di verifiche/ispezioni/accertamenti, e ne effettua la trasmissione all'Organismo di Vigilanza della Società.

- *Tracciabilità:*

Tutte le fasi del processo devono essere opportunamente documentate mediante archiviazione, in forma cartacea e/o informatica, con modalità che garantiscano un accesso tempestivo alla documentazione e la conservazione in sicurezza, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

In particolare tutta la documentazione rilevante sottostante il processo di gestione delle visite ispettive e gli eventuali verbali prodotti dagli enti sono archiviati (in formato cartaceo e/o elettronico) presso le funzioni competenti. L'attività svolta nel corso della visita ispettiva e l'esito della stessa sono documentati dal verbale redatto dall'organo ispettivo e firmato dall'Organo Delegato o soggetto da questo delegato (per atto di procura).

- Segregazione:

Le attività nell'ambito delle fasi del processo devono essere affidate a organi/funzioni diversi al fine di garantire una adeguata separazione dei compiti. Le attività decisionali e autorizzative dei processi sono di competenza dell'Organo Delegato della Società, mentre le fasi operative del processo sono gestite dai soggetti responsabili di area e dalle funzioni della Società.

In particolare deve essere garantita una adeguata separazione delle attività di gestione, controllo e supervisione nell'ambito delle fasi dei processi di gestione delle visite e degli ispettori, e del recepimento dei verbali di ispezione.

Inoltre, è prevista, laddove possibile, anche tenuto conto delle strutture coinvolte in base ai contratti di servizio, la presenza di almeno due persone durante gli incontri con la Pubblica Amministrazione o con i soggetti qualificabili come pubblici ufficiali.

- Procure e deleghe:

Le attività devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza. I soggetti muniti di apposita procura sono autorizzati a rappresentare la Società con soggetti pubblici, nel rispetto dei limiti di autorità interni, ed i soggetti abilitati a svolgere attività in rapporto con soggetti pubblici sono formalmente delegati al compimento di tali attività.

Le istanze e i verbali sono sottoscritti dai soggetti dotati del potere di impegnare la Società verso l'esterno nel rispetto del vigente sistema di procure e deleghe. In generale, è conferita all'Organo Delegato il potere di rappresentanza della società, di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare procuratori.

Gestione contenziosi giudiziari, arbitrari e/o gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari

- Procedure:

Le attività del processo di gestione di rapporti con funzionari pubblici e con soggetti terzi nell'ambito della gestione dei contenziosi devono essere improntate alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto del Codice Etico, del presente Modello e delle Policy e procedure adottate dalla Società.

Inoltre le procedure e prassi aziendali devono prevedere in particolare: i) la segregazione dei compiti; ii) la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; iii) la regolamentazione delle fasi in cui si articola l'attività; iv) le modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Il processo di gestione dei contenziosi giudiziari o stragiudiziali viene gestito secondo prassi aziendali. Le attività di supporto legale in fase di gestione di contenziosi giudiziari o stragiudiziali possono coinvolgere le funzioni della Società. e/o studi legali esterni cui sono conferiti incarichi in conformità alle procedure in materia di servizi professionali ed ai poteri autorizzativi pro-tempore vigenti.

I soggetti incaricati dei processi operativi, sono tenuti ad informare prontamente l'Organo delegato della Società circa l'emersione di potenziali contenziosi, il ricevimento di notifiche e/o lettere di contestazione, richieste verbali o scritte da parte di soggetti esterni, fornendo tutte le informazioni necessarie per la valutazione delle circostanze specifiche.

L'Organo Delegato, eventualmente avvalendosi dei legali esterni o dell'Ufficio legale di Lucchini RS, esamina la situazione, indicando in via preliminare gli ambiti di riferimento (es: diritto civile, commerciale, giuslavoristico, tributario, penale), alle funzioni incaricate del processo coinvolto.

Regolamentazione del contenzioso civile, amministrativo e penale: lo standard richiede che il processo in oggetto sia gestito sulla base di specifici documenti normativi ed organizzativi. Nello specifico, le attività in oggetto sono regolamentate secondo la seguente classificazione:

Gestione del contenzioso civile e amministrativo, che prevede le seguenti fasi:

- attivazione del contenzioso attivo e passivo;
- assegnazione al legale interno/nomina del legale esterno/arbitro;
- gestione operativa del contenzioso;
- verifica operativa della prestazione di soggetti terzi.

Gestione del contenzioso penale, che prevede i seguenti casi:

- contenzioso nei confronti di eventuali dipendenti;
- contenzioso per reati nei confronti della Società (ex D.Lgs 231/2001);
- altri contenziosi in materia penale;
- gestione del reporting sui contenziosi.

Regolamentazione del contenzioso tributario: lo standard prevede che il processo in oggetto sia gestito sulla base di specifici documenti normativi. Nello specifico, l'attività di gestione del contenzioso tributario si articola in:

- ricezione ed analisi degli atti di contestazione notificati dell'Amministrazione Finanziaria;
- valutazione apertura contenzioso o adesione richieste dell'Amministrazione Finanziaria;
- in caso di apertura del contenzioso, valutazione affidamento e nomina del consulente esterno;
- gestione operativa del contenzioso.

La procedura per il coinvolgimento di consulenti legali esterni specializzati nelle materie oggetto di contenzioso è gestita e coordinata dall'Organo delegato, che può avvalersi del supporto delle funzioni legali esterne o dell'Ufficio legale della Società. L'Organo delegato della Società nomina i consulenti legali esterni e procede alla definizione ed alla stipula dei contratti e/o lettere di incarico ai consulenti legali individuati.

Nel corso della gestione della pratica, l'Organo delegato e le funzioni coinvolte per competenza nella gestione dei contenziosi forniscono tutta la documentazione di supporto ai consulenti legali esterni, oltre a monitorare l'andamento del procedimento. L'Organo delegato procede a riferire gli sviluppi dei contenziosi agli organi di amministrazione e controllo della Società ed ai responsabili delle funzioni di riferimento nelle specifiche circostanze.

Il controllo delle prestazioni fornite dai consulenti legali esterni avviene da parte dell'Organo delegato della Società, eventualmente con l'ausilio delle funzioni della Società. di volta in volta coinvolte nella gestione dei contenziosi per competenza, nell'ambito delle rispettive attività di monitoraggio dell'andamento dei procedimenti/contenziosi.

Nel caso di affidamento di incarichi a legali/consulenti esterni l'attribuzione dell'incarico al professionista e l'autorizzazione al pagamento delle relative fatture deve rispettare quanto previsto dalle Attività Sensibili "Gestione delle consulenze" e "Gestione dei flussi monetari e finanziari".

La lettera di incarico deve contenere, ove possibile, il livello tariffario applicabile e il preventivo di massima delle competenze del legale/consulente esterno. In particolare, il processo deve prevedere l'effettuazione di una verifica sulle modalità di svolgimento dell'incarico da parte del legale/consulente esterno e sulla congruità della fattura emessa preliminarmente al pagamento della stessa.

Inoltre nella lettera di incarico al professionista esterno deve essere contenuta apposita clausola con cui il consulente dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso): l'inosservanza da parte del consulente di tale impegno è considerato un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Infine è previsto che l'Organo delegato della Società non appena a conoscenza di un procedimento penale che coinvolga la Società con riferimento a un illecito riferibile al D. Lgs. n. 231/2001 ne dia immediata informativa all'Organismo di Vigilanza della Società. Inoltre, l'Organo delegato, con il supporto dell' Ufficio Legale della Società, è tenuto a fornire informativa periodica all'Organismo di Vigilanza della Società in merito ai contenziosi potenziali, a quelli in corso e a quelli chiusi.

- Tracciabilità:

Lo standard richiede che le fasi principali del processo siano opportunamente documentate ed archiviate, che sia tracciabile il processo che ha portato all'attivazione del contenzioso, al processo di gestione operativa dello stesso e dell'eventuale affidamento a soggetti terzi; lo standard prevede che siano predisposte istruzioni per la gestione della archiviazione della documentazione di processo che garantiscano un accesso tempestivo e la conservazione in sicurezza, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

- Segregazione:

Le attività nell'ambito delle fasi del processo devono essere affidate a organi/funzioni diversi al fine di garantire una adeguata separazione dei compiti. In particolare è stabilita un'adeguata separazione delle attività di gestione, controllo e supervisione nell'ambito delle attività di predisposizione della documentazione per la gestione del contenzioso, di supporto e verifica di tale documentazione e di autorizzazione della stessa.

La fase di definizione delle strategie di gestione dei contenziosi, coordinata dall'Organo delegato della Società, prevede il coinvolgimento per competenza di funzioni della Società (Ufficio Legale, Amministrazione, Direzione Risorse Umane etc.).

Infine le fasi di gestione dei contenziosi, di verifica delle prestazioni dei consulenti legali esterni e di controllo delle prestazioni fatturate da quest'ultimi risultano opportunamente attestate dalle diverse funzioni incaricate della gestione del processo.

- Procure e Deleghe:

Le attività del processo devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza. I soggetti muniti di apposita procura sono autorizzati a rappresentare la Società con soggetti pubblici, nel rispetto dei limiti di autorità interni, ed i soggetti abilitati a svolgere attività in rapporto con soggetti pubblici sono formalmente delegati al compimento di tali attività.

Gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori

- Procedure:

La gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente e deve essere improntata alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto del Codice Etico, del presente Modello e delle Policy e procedure adottate dalla società, in particolare dell'osservanza del protocollo "Approvvigionamenti di beni e servizi". Inoltre le procedure e prassi aziendali devono prevedere in particolare: i) la segregazione dei compiti; ii) la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; iii) la regolamentazione delle fasi in cui si articola l'attività; iv) le modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Nella fornitura di servizi alle Società controllate Lucchini RS deve adottare criteri e metodi omogenei per la selezione e la qualifica dei fornitori. Le fasi del processo di qualifica interna e i livelli di certificazione richiesta variano a seconda delle diverse categorie di forniture.

La disciplina del processo di selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi richiede, tra gli altri, l'adozione dei seguenti protocolli specifici:

- utilizzo di criteri oggettivi e trasparenti e verificabili per la formulazione dei fabbisogni;
- individuazione delle controparti nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità e secondo criteri basati su motivazioni di ordine tecnico/economico e/o strategico;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale, nonché dei requisiti di onorabilità dei fornitori (ad esempio attraverso visure ordinarie presso la Camera di Commercio per accertare la coerenza dell'attività svolta con le prestazioni richieste dalla Società)
- selezione dei fornitori in base alla capacità di offerta in termini di qualità, costi e standard di sostenibilità, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari (tale processo di accreditamento deve prevedere standard qualitativi elevati riscontrabili anche mediante l'acquisizione di specifiche certificazioni in tema di qualità da parte dello stesso);
- divieto di effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie con controparti coinvolte in indagini di autorità giudiziarie per reati presupposto di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 e/o segnalati dalle organizzazioni/autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio e criminalità organizzata;

- divieto di instaurare rapporti contrattuali con controparti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali ed alle raccomandazioni espresse dal FATF-GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro) o che siano riportati nelle liste di riferimento/prescrizione (cosiddette "Black List") della World Bank e della Commissione Europea;
- utilizzo di procedure competitive fra più fornitori e formalizzazione dell'iter decisionale e delle motivazioni che hanno portato alla scelta del fornitore;
- sottoscrizione dell'accordo con la controparte effettuata in osservanza del vigente sistema di procure/deleghe della Società, in conformità alle Condizioni di Acquisto definite da Lucchini RS e nel rispetto della normativa nazionale vigente;
- modalità formalizzate e trasparenti di gestione delle eccezioni alle procedure standard, comunque nel rispetto e nei limiti della disciplina prevista dalle Policy adottate dalla Società;
- meccanismi e strumenti di rendicontazione (richiesta al fornitore/consulente di verbali relativi allo stato di avanzamento dell'attività svolta; inserimento in rendiconto dei soli costi per i quali alla data di predisposizione del verbale/stato avanzamento lavori sia stata verificata l'inerenza, controlli per verificare l'aderenza della fornitura o della prestazione con quanto definito nell'ordine di acquisto, nonché per verificare la corrispondenza della fattura del fornitore a quanto effettivamente ricevuto dalla Società) tali da fornire evidenza precisa del contenuto e del valore delle attività svolte e dei costi sostenuti dai fornitori;
- liquidazione delle fatture dei fornitori subordinata alla produzione da parte degli stessi di autocertificazioni attestanti la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa del personale impiegato nell'esecuzione dei contratti;
- divieto di pagamenti mediante contanti e in ogni caso i pagamenti devono essere effettuati nell'ambito di apposite procedure amministrative, che ne documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa.

Infine i contratti con i fornitori devono prevedere la formalizzazione di apposite clausole con le quali:

- i fornitori dichiarano di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 e si impegnano ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso): l'inosservanza da parte del fornitore di tale impegno è considerato un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;

- i fornitori si impegnano al rispetto del Codice Etico e del Modello 231 adottati dalla Società, nonché dichiarano di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello della Società stessa e nel D.Lgs. 231/01 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto contrattuale). Tale impegno potrà esser reciproco, nel caso in cui la controparte abbia adottato un proprio e analogo codice etico e Modello 231.

Con riguardo alle consulenze si rimanda all'Attività Sensibile "*Gestione delle consulenze*".

Con riferimento alle attività di rilevazione amministrativa e contabile nell'ambito del processo di gestione dei fornitori, si rimanda alle attività ed ai controlli previsti nel processo sensibile "Reato di Autoriciclaggio", mentre per il processo di rilevazione e gestione dei pagamenti, si rimanda al protocollo di "Gestione delle risorse monetarie e finanziarie." Per un maggiore dettaglio in merito alle procedure vigenti si rimanda alla descrizione dei principi di controllo specifici previsti per l'attività sensibile "Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi" individuati al paragrafo A.2 della Parte Speciale - "Reati contro la Pubblica Amministrazione"

- *Tracciabilità:*

Le procedure adottate da Lucchini RS nell'ambito dei servizi intercompany forniti a favore delle controllate individuano la specifica documentazione necessaria per garantire la tracciabilità di tutte le fasi del processo di selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi, nonché le funzioni aziendali tenute a garantire la corretta archiviazione della documentazione rilevante.

Tutte le fasi del processo di approvvigionamento devono essere opportunamente documentate mediante archiviazione, in forma cartacea e/o informatica, della documentazione d'acquisto (es. RdA, OdA, Ordini/Contratti, etc.) e archiviato presso le funzioni competenti, con modalità che garantiscano un accesso tempestivo alla documentazione e la conservazione in sicurezza, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

- *Segregazione:*

Le attività nell'ambito delle fasi del processo devono essere affidate a organi/funzioni diversi al fine di garantire una adeguata separazione dei compiti. La procedura deve prevedere un'adeguata segregazione tra i) le funzioni che esprimono i fabbisogni di fornitura, ii) le funzioni che esaminano preventivamente ed autorizzano i fabbisogni, iii) le funzioni che gestiscono le procedure per la selezione dei fornitori, iv) le funzioni che stipulano i contratti e autorizzano gli ordini, v) le funzioni che

certificano la corretta esecuzione dei servizi e/o consegna dei beni attraverso l'accettazione, vi) le funzioni che, in base ai vigenti poteri delegati, autorizzano i pagamenti.

Inoltre la procedura deve prevedere l'applicazione di precisi meccanismi di separazione dei compiti ai processi di investimento e approvvigionamento tramite l'adozione di livelli e limiti autorizzativi per le fasi di espressione e approvazione dei fabbisogni, negoziazione e stipula dei contratti, emissione degli ordini di acquisto.

- Procure e Deleghe:

Gli ordini e i contratti sono sottoscritti dai soggetti dotati del potere di impegnare la Società verso l'esterno nel rispetto del vigente sistema di procure e deleghe. Inoltre, lo standard prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza e che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a rappresentare la Società con soggetti terzi, nel rispetto dei limiti di autorità interni, e che i soggetti abilitati a svolgere attività in rapporto con soggetti terzi siano formalmente delegati al compimento di tali attività.

Gestione delle consulenze

- Procedura:

Le attività di gestione dei servizi di consulenza devono essere improntate alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto del Codice Etico, del presente Modello 231 e delle Policy e procedure adottate dalla Società. Inoltre le procedure e prassi devono prevedere in particolare: i) la segregazione dei compiti; ii) la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; iii) la regolamentazione delle fasi in cui si articola l'attività; iv) le modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Con riguardo alla selezione e affidamento incarichi, il processo di acquisizione di consulenze deve essere svolto secondo criteri oggettivi e trasparenti, che prevedano il rispetto delle seguenti previsioni minime:

- deve essere attuato un meccanismo di selezione competitiva che preveda l'individuazione di più proposte alternative;
- deve essere attuato un processo di selezione che preveda verifiche sui potenziali consulenti;

- formalizzazione dell'iter decisionale e delle motivazioni che hanno portato alla scelta del fornitore (es. analisi di mercato o ricorso a fornitori qualificati, analisi e comparazione delle offerte ricevute);
- separazione di funzioni tra coloro che sottoscrivono i contratti/ordini con i fornitori e coloro che ne controllano l'operato, con il coinvolgimento di funzioni tra loro gerarchicamente indipendenti;
- i contratti con i fornitori devono essere redatti per iscritto e devono prevedere la formalizzazione di apposite clausole con le quali: (i) il consulente dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso): l'inosservanza da parte del consulente/fornitore di tale impegno è considerato un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile; (ii) il consulente/fornitore si impegna al rispetto del Codice Etico e del Modello 231 adottati dalla Società, nonché dichiarano di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello della Società stessa e nel D.Lgs. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto contrattuale). Tale impegno potrà essere reciproco, nel caso in cui la controparte abbia adottato un proprio e analogo codice etico e Modello 231;
- nella gestione del rapporto con i consulenti sono previsti meccanismi e strumenti di rendicontazione tali da fornire evidenza precisa del contenuto e del valore delle attività svolte e dei costi sostenuti dagli stessi;
- i pagamenti sono effettuati esclusivamente a condizione che le prestazioni siano state rese o si siano verificate le condizioni previste nel contratto relative al pagamento del corrispettivo;
- modalità di gestione e tracciabilità delle eventuali eccezioni alla procedura standard (ad esempio, motivazione/approvazione di eventuali eccezioni acquisti senza competitive bidding e/o in situazioni di emergenza e/o di esclusiva).

- Tracciabilità:

Tutte le fasi del processo devono essere opportunamente documentate mediante archiviazione, in forma cartacea e/o informatica, della documentazione che attesta la corretta gestione del processo di acquisto, alle valutazioni effettuate sui fornitori ed alle verifiche di stato avanzamento lavori, con modalità che garantiscano un accesso tempestivo alla documentazione e la conservazione in sicurezza, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

I soggetti coinvolti nella gestione delle consulenze assicurano, ciascuna per quanto di competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta e degli interventi posti in essere.

- Segregazione:

Le attività nell'ambito delle fasi del processo devono essere affidate a organi/funzioni diversi al fine di garantire una adeguata separazione dei compiti.

- Procure e Deleghe:

Gli ordini e i contratti sono sottoscritti dai soggetti dotati del potere di impegnare la Società verso l'esterno nel rispetto del vigente sistema di procure e deleghe. Inoltre, lo standard prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza e che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a rappresentare la Società con soggetti terzi, nel rispetto dei limiti di autorità interni, e che i soggetti abilitati a svolgere attività in rapporto con soggetti terzi siano formalmente delegati al compimento di tali attività.

Gestione sponsorizzazioni e contributi

- Procedure:

L'erogazione di sponsorizzazioni o di contributi deve essere improntata alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto del Codice Etico, del presente Modello 231 e delle procedure adottate dalla società. Inoltre le procedure e prassi devono prevedere in particolare: i) la segregazione dei compiti; ii) la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; iii) la regolamentazione delle fasi in cui si articola l'attività; iv) le modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Il processo è relativo ai rapporti che Lucchini RS intrattiene con enti pubblici, associazioni, fondazioni, nonché con enti, manifestazioni o eventi in qualsiasi modo a questi collegati, in relazione a:

- sponsorizzazioni: contributi a favore di un'attività o di una manifestazione avente come finalità la promozione dell'immagine e delle attività della Società;

- contributi economici: corresponsione di somme per iniziative finalizzate al raggiungimento di scopi coerenti con i valori espressi nel Codice Etico.

La selezione delle iniziative da sostenere deve essere effettuata sulla base delle seguenti considerazioni:

- coerenza dell'intervento con le linee programmatiche e gli indirizzi generali dettati dalla Società; livello qualitativo del progetto o dell'iniziativa;
- risonanza e visibilità (sui media, nel settore di interesse) e valutazione ritorno dell'iniziativa in termini di promozione dell'immagine della Società e del Gruppo.

Infine, al fine di evitare ogni possibile situazione di conflitto di interessi, è fatto divieto di:

- promettere o versare somme o concedere beni in natura o altri benefici a funzionari pubblici, rappresentanti di forze politiche, nonché ad associazioni portatrici di interessi a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società o del Gruppo, anche a seguito di sollecitazioni interne od esterne;
- eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, etc., abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre Organizzazioni, allo scopo di trarre vantaggi; atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti purché di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario;
- di concedere sponsorizzazioni o contributi ai soggetti indicati nelle Liste di Riferimento (www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste), emanate dalle pubblica autorità in materia di contrasto alle criminalità organizzata, al terrorismo ed al riciclaggio.

Inoltre la stipula di accordi aventi ad oggetto iniziative di sponsorizzazione o l'erogazione dei contributi deve rispettare le seguenti condizioni generali:

- qualora sia stata espressamente prevista un'attiva collaborazione della Società alla gestione delle attività o dell'iniziativa, la responsabilità e i compiti delle Funzioni competenti devono essere regolati con apposito disciplinare;
- tutti i soggetti che ricevono dalla Società erogazioni a titolo di sponsorizzazione o di contributo per lo svolgimento di attività ed iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti e dagli altri mezzi di promozione il contributo della Società.

Per un maggiore dettaglio in merito alle procedure vigenti si rimanda alla descrizione dei principi di controllo specifici previsti per l'attività sensibile "Gestione degli omaggi, regalie e sponsorizzazioni" individuati al paragrafo A.2 della Parte Speciale - "Reati contro la Pubblica Amministrazione" ed al relativo protocollo 231.

- Tracciabilità:

Tutte le fasi del processo devono essere opportunamente documentate mediante archiviazione, in forma cartacea e/o informatica, della documentazione, con modalità che garantiscano un accesso tempestivo alla documentazione e la conservazione in sicurezza, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

- Segregazione:

Le attività nell'ambito delle fasi del processo devono essere affidate a organi/funzioni diversi al fine di garantire una adeguata separazione dei compiti. In particolare è stabilita un'adeguata separazione delle attività di gestione, controllo e supervisione nell'ambito delle verifiche sulle opportunità, dell'autorizzazione delle sponsorizzazioni e contributi e dell'erogazione degli stessi.

L'effettuazione di sponsorizzazioni richiede l'autorizzazione da parte l'Organo delegato della Società e/o del Consiglio di Amministrazione.

- Procure e Deleghe:

Le istanze e i contratti devono essere sottoscritte dai soggetti dotati del potere di impegnare la Società verso l'esterno nel rispetto del vigente sistema di procure edeleghe. Lo standard prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza e che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a rappresentare la Società con soggetti pubblici, nel rispetto dei limiti di autorità interni, e che i soggetti abilitati a svolgere attività in rapporto con soggetti pubblici siano formalmente delegati al compimento di tali attività.

Gestione delle partecipazioni (italiane e estere)

- Procedura:

La gestione delle partecipazioni della Società viene svolta nel rispetto del Codice Etico, del presente Modello e delle Policy e Procedure adottate dalla Società.

Le procedure e prassi devono prevedere in particolare: i) la segregazione dei compiti; ii) la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; iii) la regolamentazione delle fasi in cui si articola l'attività; iv) le modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

In particolare, le operazioni di Merger & Acquisition costituiscono uno degli strumenti attraverso cui Lucchini RS persegue i propri obiettivi di crescita del valore aziendale.

In considerazione della significatività delle risorse investite e delle variabili di rischio/opportunità da gestire, Lucchini RS definisce le regole organizzative e procedurali di riferimento per facilitare il bilanciato perseguimento degli obiettivi di “crescita” e “protezione” del valore aziendale.

In particolare, tali regole devono ispirarsi ai seguenti principi:

- allineamento delle operazioni agli obiettivi strategici approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- efficacia ed efficienza del processo in tutte le sue fasi;
- trasparenza e tracciabilità delle connesse attività aziendali.

Le prassi e le procedure disciplinano i ruoli, le responsabilità e le modalità di gestione e di controllo di tutte le operazioni del processo di Merger and Acquisition di Lucchini RS.

Gli Organi della Società coinvolti nel processo di gestione delle partecipazioni sono:

- Assemblea dei Soci della Società;
- Organo amministrativo della Società;
- Organo delegato della Società;

Il processo si svolge con il supporto delle funzioni competenti della società e, ove ritenuto necessario, con il supporto di consulenti esterni indipendenti. Il processo di gestione delle consulenze si svolge nel rispetto dell'attività sensibile “*Gestione delle consulenze*”.

Ogni attività relativa alla gestione delle partecipazioni societarie deve essere espressamente approvata dall'Organo Delegato della Società e, ove richiesto dalla legge o dallo Statuto, anche dal Consiglio di Amministrazione.

Specifici flussi informativi, compreso lo svolgimento di apposite riunioni, debitamente formalizzate, devono essere definiti e implementati relativamente agli organismi di controllo interni ed esterni alla Società (Collegio Sindacale, Società di revisione legale, Organismo di Vigilanza) al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo agli stessi attribuiti dalla normativa.

Nell'ambito di tale processo attraverso le funzioni competenti della Società - Direzione Amministrativa e Ufficio Legale - supportano l'Organo delegato della Società per quanto attiene gli aspetti tecnico-normativi delle specifiche incombenze societarie.

Qualora si ricorra a professionisti esterni specializzati per lo svolgimento degli adempimenti connessi alle operazioni societarie, la procedura per il coinvolgimento di consulenti esterni deve svolgersi in conformità altresì ai protocolli di controllo previsti dall'attività sensibile "*Gestione delle consulenze*" del presente Modello.

- Tracciabilità:

Tutte le fasi del processo devono essere opportunamente documentate mediante archiviazione, in forma cartacea e/o informatica, della documentazione inerente la gestione della partecipazioni e della documentazione riguardo tutte le principali decisioni, con evidenza di chi le ha assunte e delle relative motivazioni, attraverso modalità che garantiscano un accesso tempestivo alla documentazione e la conservazione in sicurezza, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

- Segregazione:

Le attività nell'ambito delle fasi del processo devono essere affidate a organi/funzioni diversi al fine di garantire una adeguata separazione dei compiti. La procedure e prassi devono prevedere un'adeguata segregazione tra i) i soggetti che propongono le operazioni ii) i soggetti che effettuano le valutazioni tecniche e di fattibilità delle suddette operazioni, iii) i soggetti che vigilano sulla correttezza dello svolgimento di tali operazioni e iv) i soggetti che autorizzano/deliberano tali operazioni.

Le attività relative alla Gestione delle partecipazioni sono condotte in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra gli organi e le funzioni coinvolte nelle fasi autorizzative, esecutive e di controllo. La predisposizione della documentazione rilevante è curata dall'Organo delegato con il supporto delle funzioni competenti.

- Procure e Deleghe:

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto riservate tassativamente alla assemblea dei soci.

Selezione e assunzione del personale, inclusa quella del personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, e gestione del sistema premiante

- Procedure

Le attività di gestione del personale devono essere improntate alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto del Codice Etico, del presente Modello 231 e della Policy e procedure adottate dalla società. Il processo di selezione e assunzione del personale si sviluppa assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e tempestività, in coerenza con gli ambiti qualità, ambiente e sicurezza, con le indicazioni previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e con le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

Le procedure di reclutamento sia dall'interno che dall'esterno si conformano ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità alla selezione di personale ed alle sue modalità di svolgimento,
- b) adozione di meccanismi trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in ordine alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici;

La Società è tenuta ad applicare ogni altra disposizione di legge vigente in materia di collocamento obbligatorio e di tutela del lavoro a favore di determinate categorie di persone (es. mobilità, disabili, etc.), nonché ad attuare le disposizioni normative.

Per un maggiore dettaglio in merito alle procedure vigenti si rimanda alla descrizione dei principi di controllo specifici previsti per l'attività sensibile "Selezione del personale" individuati al paragrafo A.2 della Parte Speciale "Reati contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della Giustizia" ed al protocollo 231 "Selezione e gestione del personale".

- Tracciabilità:

Tutte le fasi del processo devono essere opportunamente documentate mediante archiviazione, in forma cartacea e/o informatica, della documentazione che attesta la corretta gestione del processo di selezione, assunzione, promozione, con modalità che garantiscano un accesso tempestivo alla documentazione e la conservazione in sicurezza, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati. Tutta la documentazione inerente ciascun procedimento di selezione, comprensiva dei curriculum analizzati, delle valutazioni formulate e degli esiti del procedimento, è conservata a cura della Direzione Risorse Umane.

- Segregazione:

Le attività nell'ambito delle fasi del processo devono essere affidate a organi/funzioni diversi al fine di garantire una adeguata separazione dei compiti.

Il protocollo 231 “ Selezione e gestione del personale” definisce ruoli e responsabilità nell’ambito del processo di selezione del personale.

- Procure e Deleghe:

I contratti di lavoro devono essere sottoscritti dal soggetto dotato del potere di impegnare la Società verso l'esterno nel rispetto del vigente sistema di procure e deleghe.

Gestione delle risorse finanziarie e operazioni infragruppo

- Procedure:

La gestione delle risorse finanziarie e delle operazioni infragruppo deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente e deve essere improntata alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto del Codice Etico, del presente Modello e delle Policy e procedure adottate dalla Società nell’ambito dei contratti di servizio. Inoltre le procedure e prassi devono prevedere in particolare:

i) la segregazione dei compiti; ii) la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; iii) la regolamentazione delle fasi in cui si articola l'attività; iv) le modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

La Società definisce le politiche e le procedure per la gestione dei flussi di liquidità in entrata ed uscita, la gestione dei rapporti infragruppo ed opera direttamente con gli istituti di credito attraverso i soggetti adeguatamente autorizzati. I pagamenti sono effettuati da e verso conti correnti intestati alla Società da parte degli Organi delegati o dai soggetti opportunamente delegati.

E' fatto divieto di:

- eseguire ordini di pagamento nei confronti di soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica o qualora non sia assicurata, dopo l’esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore e l’intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento;

- accettare incassi provenienti da soggetti non identificabili (nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);

- accettare incassi da soggetti non presenti in anagrafica a meno che siano giustificati dalla presenza di un credito in contabilità o supportati da adeguata documentazione giustificativa;

- effettuare pagamenti su conti cifrati e ricevere pagamenti da conti cifrati;

- utilizzare Istituti di credito privi di insediamenti fisici (Istituti virtuali);

- accettare le seguenti forme di pagamento:

- contanti;

- vaglia, traveler's check e titoli al portatore;
- diversi strumenti di pagamento per pagare una singola fattura;
- pagamenti mediante agenzie di cambio valute, a meno che tali soggetti siano autorizzati da enti governativi esteri allo svolgimento di transazioni valutarie internazionali;
- assegni di cassa, assegni circolari e trasferimenti bancari provenienti da soggetti non identificati;
- assegni di terzi o assegni spiccati su conti intestati a terze parti non estranee alla relazione commerciale in essere.

Nelle circostanze in cui una controparte proponga o utilizzi una delle suddette forme di pagamento, la Direzione Amministrativa deve essere informata senza indugio, possibilmente anteriormente alla ricezione del pagamento e comunque prima di registrare il pagamento sul conto cliente aperto nel sistema contabile amministrativo. La Direzione Amministrativa valuterà se le forme di pagamento proposte siano accettabili in relazione alle specifiche circostanze, nonché l'eventuale necessità di comunicazione alle autorità governative competenti. Se la forma di pagamento è approvata dalla suddetta funzione, le motivazioni che hanno condotto a tale conclusione devono essere adeguatamente documentate. Inoltre, indipendentemente dalle forme di pagamento, qualora un pagamento sospetto o un elemento di attenzione emergano nel corso della transazione, la transazione non dovrà essere completata e la Direzione Amministrativa ed in particolare il Responsabile Finanza e Tesoreria di Lucchini RS devono essere informati immediatamente.

Infine le funzioni aziendali preposte alla gestione dei rapporti con i clienti e i fornitori ed alla gestione delle risorse finanziarie devono adottare i seguenti protocolli di controllo specifici:

- verifica della regolarità dei pagamenti/incassi, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, Paesi inclusi in Blacklist, etc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- predisposizione mensile di riconciliazioni bancarie e di riconciliazioni dei saldi dei rapporti infragruppo, riviste e firmate per approvazione dal superiore gerarchico.

- Tracciabilità:

Le procedure adottate dalla Lucchini RS nella fornitura di servizi intercompany, nell'ambito dei contratti di servizio, individuano la specifica documentazione necessaria per garantire la tracciabilità di tutte le fasi dei processi di gestione dei flussi finanziari e dei rapporti infragruppo, nonché le funzioni aziendali tenute a garantire la corretta archiviazione della documentazione rilevante.

Le decisioni relative alle politiche di finanza strategica ed operativa (es. accensione o estinzione di contratti di finanziamento, apertura/chiusura di conti correnti bancari, etc.) sono adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di poteri vigente. I pagamenti vengono autorizzati secondo il sistema di poteri vigente e sono tracciati con adeguata documentazione di supporto archiviata presso le funzioni competenti.

- Segregazione:

Le attività nell'ambito delle fasi del processo devono essere affidate a organi/funzioni diversi al fine di garantire una adeguata separazione dei compiti.

In particolare le Policy e le Procedure adottate da Lucchini RS nella fornitura di servizi intercompany nell'ambito dei contratti di servizio, prevedono l'applicazione di precisi meccanismi di separazione dei compiti relativi ai processi di investimento, approvvigionamento e autorizzazione dei pagamenti tramite l'adozione di livelli e limiti autorizzativi per le fasi di espressione e approvazione dei fabbisogni, negoziazione e stipula dei contratti, emissione degli ordini di acquisto e pagamento delle fatture passive.

Le disposizioni di pagamento possono essere firmate solo dagli organi delegati e/o da eventuali procuratori speciali della Società specificatamente autorizzati.

- Procure e Deleghe:

Gli ordini e i contratti sono sottoscritti dai soggetti dotati del potere di impegnare la Società verso l'esterno nel rispetto del vigente sistema di procure e deleghe. Solo i soggetti muniti di apposita procura sono autorizzati a effettuare movimentazioni finanziarie ed autorizzare pagamenti. La società ha adottato un sistema di procure che assegna a determinati soggetti poteri in materia di operazioni bancarie e finanziarie, riscossioni e ricevute.

G.5 Formazione

I Destinatari del Modello 231 sono tenuti a:

i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello 231;

- ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello 231, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- iv) partecipare ai corsi di formazione, indirizzati alla propria funzione.

Ai fini delle Misure di Prevenzione della Corruzione, si elencano di seguito alcuni dei contenuti obbligatori degli interventi formativi per i soggetti destinatari:

- analisi dei principali contenuti della L. 190/2012 e dei D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- analisi delle Misure di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico;
- illustrazione delle misure di contenimento del rischio adottate (Regolamenti, Protocolli, etc);
- richiamo alle conseguenze di carattere disciplinare legate alla violazione delle Misure e/o all'assunzione di comportamenti illeciti;
- illustrazione di compiti e responsabilità attribuiti ai diversi soggetti coinvolti.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società promuove ed agevola la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei Destinatari, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

Idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornare i Destinatari circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

La Direzione Risorse Umane promuove, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, ogni attività di formazione che ritiene idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in azienda ai temi e ai principi della presente Parte Speciale del Modello 231.

Qualora la Società proceda ad assumere personale dipendente, con riguardo ai neoassunti si provvederà ad inviare il materiale utilizzato per la formazione, anche attraverso strumenti informatici, valutando se organizzare seminari specifici.

G.6 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e tutela del Destinatario che segnala illeciti

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello 231 comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello e della presente Parte Speciale. I Destinatari, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione dei protocolli di prevenzione definiti nel presente Modello,

redigono e trasmettono tempestivamente all'Organismo di Vigilanza una relazione scritta avente come minimo il seguente contenuto:

- una descrizione sullo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza;
- una descrizione delle attività di verifica effettuate per quanto riguarda l'attuazione dei protocolli di prevenzione e/o le azioni di miglioramento dell'efficacia degli stessi intraprese;
- l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche ai protocolli di prevenzione;
- gli eventuali ulteriori contenuti che potranno essere espressamente richiesti, di volta in volta, dall'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari, in accordo con le rispettive attribuzioni organizzative, comunicano, con la necessaria tempestività, all'Organismo di Vigilanza tramite nota scritta, ogni informazione riguardante:

- l'emissione e/o aggiornamento di disposizioni e comunicati organizzativi ovvero linee guida e procedure aziendali o procedure adottate dal fornitore esterno che forniscono servizi specifici esternalizzati;
- gli avvicendamenti nella responsabilità delle funzioni interessate dalle attività a rischio;
- il sistema delle deleghe e procure aziendali ed ogni suo aggiornamento.

I Destinatari segnalano la commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto e alla L. 190/2012, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Codice Etico, del Modello, e in particolare delle Misure di Prevenzione della Corruzione o delle procedure stabilite in attuazione delle stesse. La segnalazione viene trattata in conformità alla procedura di trattamento delle segnalazioni – Whistleblowing, adottata dal C.d.A. (cfr. Allegato H “Disciplina e trattamento delle segnalazioni – Whistleblowing”).

In particolare, l'O.d.V. ricevuta la segnalazione accerta i fatti ed individua le eventuali responsabilità, eventualmente ascoltando in via riservata il segnalante. Effettuata l'istruttoria, archivia la segnalazione se il fatto è destituito di fondamento; in caso contrario segnala i fatti accertati, esclusa l'identità del segnalante, all'organo preposto alla comminazione della sanzione, come da Sistema Disciplinare del Modello Organizzativo 231.

I fornitori e i collaboratori della Società nell'ambito dell'attività svolta per la Società segnalano direttamente all'Organismo di Vigilanza le violazioni di cui al capoverso precedente sulla base delle clausole indicate nei contratti che legano tali soggetti alla Società. Al fine di consentire il puntuale

rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, sono state istituite le seguenti casella di posta elettronica: odvlucchinirs@gmail.com o odv@lucchinirs.com.

La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni all'ODV. In particolare, il corretto adempimento dell'obbligo d'informazione non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari: coloro che effettuano una segnalazione in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

G.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Oltre agli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza sopra richiamati, sono definiti specifici flussi di reporting di dati e/o informazioni relativi ai processi sensibili e strumentali individuati nella presente Parte Speciale.

G.8 Obbligo di trasparenza

Il Modello Organizzativo 231 e la presente Parte Speciale " Misure di prevenzione della Corruzione" sono pubblicati sul sito web della Società per consentire ai terzi di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate.